

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CE) n. 1005/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- * Regolamento (CE) n. 1006/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 3
- * Regolamento (CE) n. 1007/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1997, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario degli anticipi per il 1998 ⁽¹⁾ 4
- * Regolamento (CE) n. 1008/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1371/95 recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova 6
- * Regolamento (CE) n. 1009/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1372/95 recante modalità di applicazione dei titoli di esportazione nel settore delle carni di pollame 8
- * Regolamento (CE) n. 1010/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, recante deroga, per la Germania, alle norme di commercializzazione per le albicocche 10
- * Regolamento (CE) n. 1011/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente 11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

* Regolamento (CE) n. 1012/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna	13
Regolamento (CE) n. 1013/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	18
Regolamento (CE) n. 1014/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	20
Regolamento (CE) n. 1015/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti	22
Regolamento (CE) n. 1016/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97	24
Regolamento (CE) n. 1017/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97	25
Regolamento (CE) n. 1018/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97	26
Regolamento (CE) n. 1019/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	27
Regolamento (CE) n. 1020/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	31
Regolamento (CE) n. 1021/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	33
Regolamento (CE) n. 1022/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	36
Regolamento (CE) n. 1023/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	38
Regolamento (CE) n. 1024/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	40

Commissione

98/327/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'11 settembre 1997, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE ⁽¹⁾** 41

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1005/98 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 maggio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	143,0
	999	143,0
0707 00 05	052	94,8
	068	99,8
	999	97,3
0709 90 70	052	70,7
	204	87,8
	999	79,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	39,0
	204	39,4
	212	66,4
	400	55,4
	600	54,4
	624	47,8
	999	50,4
0805 30 10	382	60,1
	388	60,1
	999	60,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	42,3
	388	78,9
	400	110,3
	404	93,8
	508	81,0
	512	80,2
	524	94,3
	528	77,9
	804	105,9
	999	85,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1006/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, punto 2,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 prevede una deroga agli articoli 4 e 5 del medesimo per gli oggetti personali o domestici, conformi alle disposizioni emanate dalla Commissione; che dette disposizioni sono contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) 939/97 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 767/98⁽⁴⁾; che occorre ora modificare i suddetti articoli per evitare abusi nell'applicazione delle disposizioni ivi contenute;

considerando che, per evitare abusi, occorre precisare i requisiti di applicazione delle deroghe disciplinate dagli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 939/97 facendo riferimento alla definizione di cui all'articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 338/97, tenuto conto delle finalità di quest'ultimo;

considerando che le merci introdotte nella Comunità o da questa esportate o riesportate per essere usate a scopo di lucro, alienate, esposte a fini commerciali e detenute, offerte o trasportate a fini di alienazione non possono essere considerate di appartenenza di un privato e facenti parte, o destinate a far parte, dei suoi oggetti personali o domestici;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 939/97 è così modificato:

1) Al paragrafo 1 dell'articolo 27 è aggiunto il primo comma seguente:

«Ai fini dell'applicazione della deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo, le merci introdotte nel territorio della Comunità per essere usate a scopo di lucro, alienate, esposte a fini commerciali e detenute, offerte o trasportate a fini di alienazione non sono considerate oggetti personali e domestici.»

2) Al paragrafo 1 dell'articolo 28 è aggiunto il primo comma seguente:

«Ai fini dell'applicazione della deroga prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 all'articolo 5 del medesimo, le merci esportate o riesportate dal territorio della Comunità per essere usate a scopo di lucro, alienate, esposte a fini commerciali e detenute, offerte o trasportate a fini di alienazione non sono considerate oggetti personali e domestici.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 del 27. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 109 dell'8. 4. 1998, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1007/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1998

che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1997, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario degli anticipi per il 1998

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6 e l'articolo 14,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/95⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane;

considerando che, in virtù dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto compensativo è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento e il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità durante un determinato anno; che un aiuto integrativo è concesso a favore di una o più regioni produttrici ogniqualvolta il reddito medio alla produzione risulti significativamente inferiore al reddito medio comunitario;

considerando che i prezzi delle banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1997 sono stati tali che la media dei prezzi franco primo porto di sbarco nel resto della Comunità, diminuita dei costi medi di trasporto e dei costi di applicazione del regime FOB, è inferiore al reddito forfettario di riferimento fissato dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1858/93; che occorre pertanto fissare l'importo dell'aiuto compensativo per il 1997;

considerando che nel corso del 1997 il reddito medio annuo alla produzione ottenuto dalla commercializzazione di banane prodotte in Portogallo è risultato significativamente inferiore alla media comunitaria; che occorre pertanto concedere un aiuto integrativo al Portogallo;

considerando che occorre inoltre precisare come l'importo unitario degli anticipi e quello della relativa cauzione

dipendano dal livello dell'aiuto stabilito per l'anno precedente in virtù dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 1858/93;

considerando che, non essendo disponibili tutti i dati necessari, non è stato possibile determinare precedentemente l'importo dell'aiuto compensativo per il 1997; che occorre prevedere il pagamento del saldo dell'aiuto entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento; che, in considerazione di questi ultimi elementi, occorre prevedere che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane fresche del codice NC ex 0803, ad esclusione delle banane da cuocere, prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1997 è fissato a 24,81 ECU/100 kg.
2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è incrementato di 2,82 ECU/100 kg per le banane prodotte nelle regioni produttrici del Portogallo.
3. L'importo di ciascun anticipo per le banane commercializzate nel periodo da gennaio a ottobre 1998 ammonta a 17,37 ECU/100 kg. L'importo della relativa cauzione è di 8,68 ECU/100 kg.

Articolo 2

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93 le autorità competenti degli Stati membri versano l'importo corrispondente al saldo dell'aiuto compensativo per l'anno 1997 entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 170 del 13. 7. 1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1008/98 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 1998
che modifica il regolamento (CE) n. 1371/95 recante modalità di applicazione del
regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 13,

considerando che il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1157/96 ⁽⁴⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/98 ⁽⁶⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che nell'articolo 3 di tale regolamento figura la definizione del giorno dell'esportazione; che è opportuno adattare il testo del regolamento (CE) n. 1371/95 per tener conto di tale definizione;

considerando che sono stati riscontrati errori agli articoli 4 e 9 e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1371/95; che è necessario rettificarli;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione le domande di titolo di esportazione a posteriori entro lo stesso termine previsto per gli altri titoli di esportazione;

considerando che è necessario adattare l'allegato III del regolamento (CE) n. 1371/95 per tener conto delle modifiche delle restituzioni differenziate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1371/95 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), i riferimenti alle caselle 17 e 18 sono sostituiti da riferimenti alle caselle 15 e 16,
- 2) L'articolo 9 è modificato come segue:
 - a) al paragrafo 2, primo comma,
 - il riferimento alla casella 22 è sostituito da un riferimento alla casella 20;
 - il termini «data di espletamento delle stesse» sono sostituiti dai termini «data dell'esportazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87».
 - b) al paragrafo 3, primo comma, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«3. Ogni venerdì a partire dalle ore 13, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settimana in corso.»
 - c) al paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87.»
- 3) Nell'allegato II, parte A, i termini «in ecu/100 kg» sono sostituiti dai termini «in ecu/100 pezzi»;
- 4) L'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1998.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 133 del 17. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 153 del 27. 6. 1996, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 80 del 18. 3. 1998, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Russia
Kuweit
Bahrein
Qatar
Oman
Emirati arabi uniti
Repubblica dello Yemen
Hongkong SAR
Corea del Sud
Giappone
Malaysia
Tailandia
Taiwan
Filippine
Egitto»

REGOLAMENTO (CE) N. 1009/98 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 1998
che modifica il regolamento (CE) n. 1372/95 recante modalità di applicazione dei
titoli di esportazione nel settore delle carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2370/96⁽⁴⁾ stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni di pollame;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/98⁽⁶⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che nell'articolo 3 di tale regolamento figura la definizione del giorno dell'esportazione; che è opportuno adattare il testo del regolamento (CE) n. 1372/95 per tener conto di tale definizione;

considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽⁷⁾, ha istituito nuove suddivisioni del codice NC 0105 con efficacia a partire dal 1° gennaio 1996; che per tener conto di tale modifica è opportuno adattare gli articoli 1 e 9 del regolamento (CE) n. 1372/95;

considerando che sono stati riscontrati errori agli articoli 4 e 9 e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1372/95; che è necessario rettificarli;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione le domande di titolo di esportazione a posteriori entro lo stesso termine previsto per gli altri titoli di esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1372/95 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1 e all'articolo 9, paragrafo 1, i termini «codici NC 0105 11 e 0105 19» sono sostituiti dai termini «codici NC 0105 11, 0105 12 e 0105 19»;
- 2) All'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), i riferimenti alle caselle 17 e 18 sono sostituiti da riferimenti alle caselle 15 e 16;
- 3) L'articolo 9 è modificato come segue:
 - a) al paragrafo 2, primo comma,
 - il riferimento alla casella 22 è sostituito da un riferimento alla casella 20;
 - i termini «data di espletamento delle stesse» sono sostituiti dai termini «data dell'esportazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87».
 - b) al paragrafo 3, primo comma, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«3. Ogni venerdì a partire delle ore 13, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settimana in corso.»
 - c) al paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87.»
- 4) Nell'allegato II, parte A, i termini «in ecu/100 kg» sono sostituiti dai termini «in ecu/100 pezzi».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1998.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 323 del 13. 12. 1996, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 80 del 18. 3. 1998, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1010/98 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 1998
recante deroga, per la Germania, alle norme di commercializzazione per le
albicocche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1108/91 della Commissione, del 30 aprile 1991, recante norme di commercializzazione per le albicocche⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97⁽⁴⁾, reca disposizioni precise relative alla calibrazione di tali prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, è possibile derogare alle norme in vigore qualora i prodotti ortofrutticoli di una data regione siano commercializzati al minuto nella stessa regione per soddisfare a un consumo locale tradizionale notorio;

considerando che alcune varietà di albicocche prodotte in Germania, in particolare nella zona detta «Süßer See», hanno un calibro inferiore a quello previsto dalle norme in vigore; che tali albicocche sono vendute tradizionalmente nella regione di produzione; che è opportuno autorizzare tale deroga sul territorio della Repubblica federale di Germania;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga al regolamento (CEE) n. 1108/91 della Commissione, il calibro minimo delle albicocche prodotte nella regione «Süßer See» può essere inferiore di 5 mm al calibro minimo fissato dalle norme. Tuttavia, le suddette albicocche possono essere commercializzate esclusivamente in Sassonia e Sassonia-Anhalt.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, sul documento e eventualmente sulla scheda di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, per ogni partita occorre indicare, oltre alle altre indicazioni prescritte, la seguente: «Nur in Sachsen-Anhalt und Sachsen im Einzelhandel zu verkaufen».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU L 126 del 17. 5. 1997, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1011/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95 ⁽⁶⁾, prevede, per il metodo di calcolo della restituzione alla produzione, una differenziazione tra gli amidi a base di granturco, di frumento, di riso e di fecola di patate, da un lato e, dall'altro, gli amidi a base di orzo, e di avena; che dall'esperienza è emerso che non è più necessario fissare un importo specifico per il prodotto a base di orzo e di avena e che d'ora in avanti è possibile applicare un importo unico della restituzione a qualsiasi amido, senza rischi di compensazioni inadeguate;

considerando che è opportuno prevedere misure particolari al momento del passaggio da una campagna di commercializzazione alla successiva, riguardanti il periodo di validità dei titoli delle restituzioni e l'adattamento dell'importo della restituzione unica;

considerando che per lo svincolo della cauzione specifica in particolare per gli amidi esterificati ed eterificati, è opportuno precisare quale sia l'esigenza principale da rispettare; che è necessario completare le disposizioni particolari applicabili a tali prodotti con provvedimenti volti ad intensificare l'efficacia dei controlli, precisando inoltre le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle condizioni di trasformazione e di utilizzazione;

considerando che il regolamento prevede attualmente che gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione le informazioni statistiche relative alle quantità di

amido o fecola che hanno beneficiato della restituzione alla produzione e ai prodotti per i quali l'amido o la fecola sono stati utilizzati; che è emerso che tale ritmo di comunicazione è troppo frequente ed è quindi necessario sostituirla con una comunicazione trimestrale;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1722/93 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. In caso di concessione di una restituzione, quest'ultima è fissata una volta al mese. Tuttavia, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento nella Comunità o sul mercato mondiale, la restituzione, calcolata a norma del paragrafo 2, può essere modificata per tenere conto di tale variazione.

2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, d'avena, di riso, di rotture di riso o di fecola di patate, è calcolata in base alla differenza fra:

i) il prezzo di mercato del granturco nella Comunità, valido nei cinque giorni precedenti il giorno della fissazione, tenendo conto dei livelli di prezzo constatati per il granturco e

ii) la media dei prezzi rappresentativi all'importazione cif Rotterdam utilizzati per la determinazione dei dazi all'importazione di granturco constatati nei cinque giorni precedenti il giorno di decorrenza,

moltiplicata per il coefficiente 1,60.

3. La restituzione da pagare corrisponde a quella calcolata conformemente al paragrafo 2, moltiplicata per il coefficiente indicato nell'allegato II e corrispondente al codice NC dell'amido o della fecola effettivamente utilizzati per la fabbricazione dei prodotti riconsueti.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.

4. Le decisioni previste dal presente articolo sono adottate dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92».

2) All'articolo 6, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente:

«3. Il titolo di restituzione indica i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, oltre al tasso della restituzione e alla data di scadenza del titolo, che corrisponde all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese di rilascio.

Tuttavia, la validità dei titoli chiesti nei mesi di luglio, agosto e fino al 24 settembre è limitata a 30 giorni dalla data di rilascio, ma non può superare il 30 settembre.

4. Il tasso della restituzione applicabile, indicato nel titolo, corrisponde a quello valido alla data di ricevimento della domanda.

Tuttavia, qualora, una determinata quantità di amido o di fecola, indicata nel titolo, venga trasformata durante la campagna di commercializzazione dei cereali successiva a quella durante la quale è pervenuta la domanda, la restituzione applicabile all'amido o alla fecola trasformati nel corso della nuova campagna verrà ritoccata in funzione della differenza tra il prezzo di intervento applicabile durante il mese di rilascio del titolo di restituzione e quello applicabile durante il mese della trasformazione, moltiplicata per il coefficiente 1,60. Il tasso da utilizzare per la conversione della restituzione in moneta nazionale corrisponde a quello valido il giorno della trasformazione dell'amido o della fecola.»

3) All'articolo 9, al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2200/85, è costituita dall'utilizza-

zione o dall'esportazione del prodotto conformemente alle disposizioni rispettive delle lettere a) o b) del paragrafo 1 dell'articolo 10 del presente regolamento. L'utilizzazione o l'esportazione hanno luogo nei dodici mesi successivi alla data di scadenza del titolo. In base ad una domanda debitamente giustificata, presentata alle competenti autorità, può essere presa in considerazione la concessione di una proroga di tale termine non superiore a sei mesi.»

4) All'articolo 10, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, gli acquirenti che utilizzano una quantità dei prodotti di cui al codice suddetto inferiore a 1 000 kg per trimestre, possono essere esentati da tale obbligo.»

5) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Entro tre mesi dalla fine di ogni trimestre civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il tipo, la quantità e l'origine della fecola o dell'amido (granturco, frumento, patate, orzo, avena o riso) per i quali sono state pagate restituzioni nonché, il tipo e le quantità di prodotti per i quali la fecola o l'amido sono stati utilizzati.»

6) Nell'allegato II, il testo della nota n. 4 a piè di pagina è sostituito dal seguente:

«(*) Prodotto con granturco, frumento, orzo, avena, riso o patate, senza utilizzare nessun sottoprodotto ricavato dalla fabbricazione di altre merci o prodotti agricoli.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1012/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1998****relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni contenute nell'elenco CXL stabilito a seguito della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, per i tori, le vacche e le giovenche diversi da quelli destinati alla macellazione, della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo, come per le vacche e le giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau, la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ad aprire due contingenti tariffari di un volume annuale di 5 000 capi ciascuno al dazio doganale rispettivo del 6 % e del 4 %; che è opportuno aprire detti contingenti a titolo pluriennale per periodi di 12 mesi con inizio dal 1° luglio, di seguito denominati anni d'importazione e definire le modalità d'applicazione;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti a tutti gli operatori interessati della Comunità nonchè l'applicazione, senza interruzione, dei dazi doganali previsti per tali contingenti a tutte le importazioni degli animali considerati fino all'esaurimento del volume degli stessi contingenti;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande d'importazione a fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali» di vacche e giovenche di alcune razze di montagna; che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali del settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 15 capi sia stato importato dagli operatori interessati nel

corso dell'anno precedente l'anno d'importazione; che una partita di 15 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile; che, per controllare l'osservanza dei suddetti criteri, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che alla data del 1° luglio dell'anno d'importazione non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97⁽³⁾, e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽⁷⁾, prevede all'articolo 82 una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo; che è opportuno chiedere la costituzione di una cauzione onde garantire che gli animali non vengano abbattuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽²⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A titolo pluriennale, per periodi che vanno dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, di seguito denominati anni d'importazione, sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Volume del contingente in capi	Aliquota del dazio doganale
09.0001	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau	5 000	6 %
09.0003	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69 ex 0102 90 79	Tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, della razza pezzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo	5 000	4 %

⁽¹⁾ Codici TARIC nell'allegato I.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati.

3. L'ammissione al beneficio del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0003 è subordinata alla presentazione:

- per i tori, di un certificato di ascendenza;
- per le femmine, di un certificato di ascendenza ovvero di un certificato di iscrizione nel libro genealogico attestante la purezza della razza.

Articolo 2

1. I due volumi contingentali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono suddivisi in due parti, rispettivamente dell'80 %, pari a 4 000 capi, e del 20 %, pari a 1 000 capi:

- a) la prima parte (80 %) è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di aver importato animali oggetto dei presenti contingenti nel corso dei 36 mesi precedenti l'anno di importazione di cui trattasi;
- b) la seconda parte (20 %) è riservata ai richiedenti che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, durante i 12 mesi precedenti l'anno d'importazione di

cui trattasi, almeno 15 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102.

Gli importatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.

2. Per le domande di diritti d'importazione, la ripartizione della prima parte fra i diversi importatori è effettuata secondo la percentuale delle importazioni degli animali di cui al paragrafo 1, lettera a), nel periodo ivi indicato.

3. Per le domande di diritti d'importazione, la ripartizione della seconda parte è effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli importatori menzionati al paragrafo 1, lettera b).

La domanda di diritti d'importazione

- deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 15 capi;
- non può vertere su un quantitativo superiore a 50 capi.

Le domande di diritti d'importazione concernenti quantitativi superiori a 50 capi sono automaticamente ridotte a tale cifra.

4. I capi eventualmente non richiesti a titolo di una delle due parti dello stesso contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono automaticamente trasferiti all'altra parte del contingente in questione.

5. La prova di importazione è fornita esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità che l'ha rilasciata, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere il documento originale.

Articolo 3

1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che alla data del 1° luglio dell'anno d'importazione di cui trattasi non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

Articolo 4

1. La domanda di diritto all'importazione può essere presentata unicamente nello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Una sola domanda per contingente può essere inoltrata da uno stesso interessato e deve riguardare soltanto una delle due parti dello stesso contingente tariffario.

Se un richiedente inoltra più di una domanda per lo stesso contingente, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, ogni domanda deve pervenire alle autorità competenti entro il 15 luglio di ogni anno d'importazione accompagnata dalla prova di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto di ogni anno d'importazione:

- per quanto riguarda gli importatori menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), il loro nome e indirizzo e il numero di animali importati durante il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
- per quanto riguarda gli importatori menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il loro nome indirizzo e i quantitativi richiesti.

4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, vanno inviate all'indirizzo indicato nell'allegato II.

Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano i

quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 15 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 15 capi. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 15 capi è emesso un solo titolo per tale quantitativo.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. La domanda del titolo d'importazione può essere presentata soltanto all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

3. Sulla base delle comunicazioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, i titoli d'importazione sono rilasciati su richiesta e al nome degli operatori che hanno ottenuto diritti all'importazione.

4. I titoli d'importazione rilasciati sono validi per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. La loro validità scade comunque il 30 giugno successivo al loro rilascio.

5. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

6. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

7. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica viene effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento di cui al paragrafo 1, l'importatore deve depositare una cauzione presso le autorità doganali competenti. La cauzione è pari all'importo specifico dei dazi doganali fissato per le categorie degli animali in causa nella tariffa doganale comune (TDC) applicabile nell'anno d'importazione considerato.

La cauzione è immediatamente svincolata se viene fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali:

- a) non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica, oppure
- b) sono stati abbattuti prima dello scadere di tale periodo per causa di forza maggiore o per motivi sanitari oppure sono morti in seguito a malattia o incidente.

Articolo 8

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;
- b) nella casella 16, i codici NC di cui all'allegato I;
- c) nella casella 20 una delle diciture seguenti:
 - Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n° 1012/98], año de importación: ...
 - Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 1012/98), importår: ...
 - Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1012/98); Einfuhrjahr: ...
 - Αλπικές και ορεισίδες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1012/98], έτος εισαγωγής: ...
 - Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 1012/98), year of import: ...
 - Races alpines et de montagne [règlement (CE) n° 1012/98], année d'importation: ...
 - Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 1012/98], anno d'importazione: ...

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

- Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1012/98), jaar van invoer: ...
- Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n° 1012/98], ano de importação: ...
- Alppi- ja vuoristorotuja (asetus (EY) N:o 1012/98), tuontivuosi: ...
- Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 1012/98), importår: ...

Articolo 9

1. I quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli di importazione al 31 marzo dell'anno d'importazione, costituiscono oggetto di un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno chiesto titoli d'importazione per tutti i quantitativi cui avevano diritto, senza tener conto delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 aprile dell'anno d'importazione, all'indirizzo indicato nell'allegato II, i quantitativi che non hanno costituito oggetto di domande di titoli d'importazione nonché i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma. La Commissione effettua l'attribuzione mediante sorteggio per partite di 15 capi. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 15 capi, è emesso un solo titolo per tale quantitativo. La Commissione comunica i risultati agli Stati membri entro il 17 aprile dell'anno d'importazione.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Codici TARIC**

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	
09.0001	ex 0102 90 05	0102 90 05*20 *40	
	ex 0102 90 29	0102 90 29*20 *40	
	ex 0102 90 49	0102 90 49*20 *40	
	ex 0102 90 59	0102 90 59*11 *19 *31 *39	
	ex 0102 90 69	0102 90 69*10 *30	
	09.0003	ex 0102 90 05	0102 90 05*30 *40 *50
		ex 0102 90 29	0102 90 29*30 *40 *50
		ex 0102 90 49	0102 90 49*30 *40 *50
		ex 0102 90 59	0102 90 59*21 *29 *31 *39
		ex 0102 90 69	0102 90 69*20 *30
ex 0102 90 79		0102 90 79*21 *29	

ALLEGATO II

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 DG XXI B-6 — Economia tariffaria

Telefax (32-2) 296 33 06.

REGOLAMENTO (CE) N. 1013/98 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 1998
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;
considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta

la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 maggio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 unità
0407 00 11 9000	02	3,30
0407 00 19 9000	02	1,50
		ECU/100 kg
0407 00 30 9000	03	18,00
	04	9,00
	05	17,00
0408 11 80 9100	01	58,00
0408 19 81 9100	01	27,00
0408 19 89 9100	01	27,00
0408 91 80 9100	01	43,00
0408 99 80 9100	01	11,00

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera,
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 03 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR e Russia,
- 04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 03 e 05,
- 05 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine e Egitto.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1014/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1998****che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 833/98 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti;

considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.⁽³⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.⁽⁴⁾ GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.⁽⁶⁾ GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47.⁽⁷⁾ GU L 119 del 22. 4. 1998, pag. 6.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo ECU/100 kg	Dazio addizionale ECU/100 kg	Origine (¹)
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	216,6	25	01
		247,0	16	02
		253,8	14	03
		260,7	12	04
		260,7	12	05
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	221,6	20	01
		269,1	05	02
		264,7	07	03
1602 39 21	Preparazioni non cotte altre che di tacchino, di galli o di galline	221,6	20	01

(¹) Origine delle importazioni:

- 01 Cina
- 02 Brasile
- 03 Thailandia
- 04 Cile
- 05 Argentina»

REGOLAMENTO (CE) N. 1015/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1998****che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 897/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esportazioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa;

che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti di cui trattasi, e non rilasciare i titoli per questi prodotti, le cui domande sono pendenti,

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato è sospeso per il periodo dal 15 maggio al 1° giugno 1998, ad eccezione dei titoli per la destinazione «970».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 126 del 28. 4. 1998, pag. 22.

ALLEGATO

Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto
0401 10 10 9000	0402 21 99 9700	0402 99 39 9300	0404 90 23 9917
0401 10 90 9000	0402 21 99 9900	0402 99 39 9500	0404 90 23 9919
0401 20 11 9100	0402 29 15 9200	0402 99 91 9000	0404 90 23 9931
0401 20 11 9500	0402 29 15 9300	0402 99 99 9000	0404 90 23 9933
0401 20 19 9100	0402 29 15 9500	0403 10 11 9400	0404 90 23 9935
0401 20 19 9500	0402 29 15 9900	0403 10 11 9800	0404 90 23 9937
0401 20 91 9100	0402 29 19 9200	0403 10 13 9800	0404 90 23 9939
0401 20 91 9500	0402 29 19 9300	0403 10 19 9800	0404 90 29 9110
0401 20 99 9100	0402 29 19 9500	0403 10 31 9400	0404 90 29 9115
0401 20 99 9500	0402 29 19 9900	0403 10 31 9800	0404 90 29 9120
0401 30 11 9100	0402 29 91 9100	0403 10 33 9800	0404 90 29 9130
0401 30 11 9400	0402 29 91 9500	0403 10 39 9800	0404 90 29 9135
0401 30 11 9700	0402 29 99 9100	0403 90 11 9000	0404 90 29 9150
0401 30 19 9100	0402 29 99 9500	0403 90 13 9200	0404 90 29 9160
0401 30 19 9400	0402 91 11 9110	0403 90 13 9300	0404 90 29 9180
0401 30 19 9700	0402 91 11 9120	0403 90 13 9500	0404 90 81 9100
0401 30 31 9100	0402 91 11 9310	0403 90 13 9900	0404 90 81 9910
0401 30 31 9400	0402 91 11 9350	0403 90 19 9000	0404 90 81 9950
0401 30 31 9700	0402 91 11 9370	0403 90 31 9000	0404 90 83 9110
0401 30 39 9100	0402 91 19 9110	0403 90 33 9200	0404 90 83 9130
0401 30 39 9400	0402 91 19 9120	0403 90 33 9300	0404 90 83 9150
0401 30 39 9700	0402 91 19 9310	0403 90 33 9500	0404 90 83 9170
0401 30 91 9100	0402 91 19 9350	0403 90 33 9900	0404 90 83 9911
0401 30 91 9400	0402 91 19 9370	0403 90 39 9000	0404 90 83 9913
0401 30 91 9700	0402 91 31 9100	0403 90 51 9100	0404 90 83 9915
0401 30 99 9100	0402 91 31 9300	0403 90 51 9300	0404 90 83 9917
0401 30 99 9400	0402 91 39 9100	0403 90 53 9000	0404 90 83 9919
0401 30 99 9700	0402 91 39 9300	0403 90 59 9110	0404 90 83 9931
0402 21 11 9200	0402 91 51 9000	0403 90 59 9140	0404 90 83 9933
0402 21 11 9300	0402 91 59 9000	0403 90 59 9170	0404 90 83 9935
0402 21 11 9500	0402 91 91 9000	0403 90 59 9310	0404 90 83 9937
0402 21 11 9900	0402 91 99 9000	0403 90 59 9340	0404 90 89 9130
0402 21 17 9000	0402 99 11 9110	0403 90 59 9370	0404 90 89 9150
0402 21 19 9300	0402 99 11 9130	0403 90 59 9510	0404 90 89 9930
0402 21 19 9500	0402 99 11 9150	0403 90 59 9540	0404 90 89 9950
0402 21 19 9900	0402 99 11 9310	0403 90 59 9570	0404 90 89 9990
0402 21 91 9100	0402 99 11 9330	0403 90 61 9100	2309 10 70 9100
0402 21 91 9200	0402 99 11 9350	0403 90 61 9300	2309 10 70 9200
0402 21 91 9300	0402 99 19 9110	0403 90 63 9000	2309 10 70 9300
0402 21 91 9400	0402 99 19 9130	0403 90 69 9000	2309 10 70 9500
0402 21 91 9500	0402 99 19 9150	0404 90 21 9100	2309 10 70 9600
0402 21 91 9600	0402 99 19 9310	0404 90 21 9910	2309 10 70 9700
0402 21 91 9700	0402 99 19 9330	0404 90 21 9950	2309 10 70 9800
0402 21 91 9900	0402 99 19 9350	0404 90 23 9120	2309 90 70 9100
0402 21 99 9100	0402 99 31 9110	0404 90 23 9130	2309 90 70 9200
0402 21 99 9200	0402 99 31 9150	0404 90 23 9140	2309 90 70 9300
0402 21 99 9300	0402 99 31 9300	0404 90 23 9150	2309 90 70 9500
0402 21 99 9400	0402 99 31 9500	0404 90 23 9911	2309 90 70 9600
0402 21 99 9500	0402 99 39 9110	0404 90 23 9913	2309 90 70 9700
0402 21 99 9600	0402 99 39 9150	0404 90 23 9915	2309 90 70 9800

REGOLAMENTO (CE) N. 1016/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1337/97 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'8 al 14 maggio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 53,74 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1017/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 507/98 ⁽⁶⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'8 al 14 maggio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 21,70 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 63 del 4. 3. 1998, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 1018/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione, del 12 settembre 1997, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 837/98 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1773/97;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1773/97, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/

92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'8 al 14 maggio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97, la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 44,90 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 119 del 22. 4. 1998, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 1019/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1998****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1998.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 maggio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: — all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi	1,119 0,792 1,721
1002 00 00	Segala	3,983
1003 00 90	Orzo	4,151
1004 00 00	Avena	2,218
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: — amido — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3): — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale)	2,275 3,436 1,846 3,007 3,436
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — negli altri casi	2,275 3,436
1006 20	Riso semigreggio: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	3,178 2,829 2,829
ex 1006 30	Riso lavorato: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	4,100 4,100 4,100
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: — amido del codice NC 1108 19 10: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale)	0,978 2,200 2,200

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	4,151
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	1,376 2,117
1102 10 00	Farina di segala	4,750
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	1,376 2,117

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5), modificato.

⁽²⁾ Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1020/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1998****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97 ⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75;
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati

deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

considerando che l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 maggio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(ECU/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione (1)	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	18,00
		03	17,00
		04	9,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	9,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – atti ad uso alimentare: non edulcorati	01	58,00
0408 19	– – altri:		
	– – – atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi: non edulcorati	01	27,00
ex 0408 19 89	– – – – congelati: non edulcorati	01	27,00
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – atti ad uso alimentare: non edulcorati	01	43,00
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – atti ad uso alimentare: non edulcorati	01	11,00

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine e Egitto,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

REGOLAMENTO (CE) N. 1021/98 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 1998
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 929/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 956/98 ⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 929/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 929/98 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 130 dell'1. 5. 1998, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 133 del 7. 5. 1998, pag. 14.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fumento grano duro (1)	7,16	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	54,23	44,23
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	54,23	44,23
	di qualità media	74,59	64,59
	di bassa qualità	88,14	78,14
1002 00 00	Segala	104,32	94,32
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	104,32	94,32
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	104,32	94,32
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	95,25	85,25
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	95,25	85,25
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	104,32	94,32

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30. 04. 1998 al 13. 05. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	120,90	106,69	99,53	88,93	177,76 (*)	80,75 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	12,72	6,33	9,81	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	9,88	—	—	—	—	—

(*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,60 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,52 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1022/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 maggio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

<i>(ECU/t)</i>		<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	48,10	1104 23 10 9100	51,54
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	41,23	1104 23 10 9300	39,51
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	41,23	1104 29 11 9000	17,55
1102 90 10 9100	62,27	1104 29 51 9000	17,21
1102 90 10 9900	42,34	1104 29 55 9000	17,21
1102 90 30 9100	39,92	1104 30 10 9000	4,30
1103 12 00 9100	39,92	1104 30 90 9000	8,59
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	61,85	1107 10 11 9000	30,63
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	48,10	1107 10 91 9000	73,89
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	41,23	1108 11 00 9200	34,42
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	41,23	1108 11 00 9300	34,42
1103 19 10 9000	39,83	1108 12 00 9200	54,98
1103 19 30 9100	64,34	1108 12 00 9300	54,98
1103 21 00 9000	17,55	1108 13 00 9200	54,98
1103 29 20 9000	42,34	1108 13 00 9300	54,98
1104 11 90 9100	62,27	1108 19 10 9200	33,44
1104 12 90 9100	44,36	1108 19 10 9300	33,44
1104 12 90 9300	35,49	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	17,55	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	62,85
1104 19 50 9110	54,98	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	48,12
1104 19 50 9130	44,67	1702 30 91 9000	62,85
1104 21 10 9100	62,27	1702 30 99 9000	48,12
1104 21 30 9100	62,27	1702 40 90 9000	48,12
1104 21 50 9100	83,02	1702 90 50 9100	62,85
1104 21 50 9300	66,42	1702 90 50 9900	48,12
1104 22 20 9100	35,49	1702 90 75 9000	65,86
1104 22 30 9100	37,71	1702 90 79 9000	45,71
		2106 90 55 9000	48,12

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1023/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i

prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 14 maggio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione (1):

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
 2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
 2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
 2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli (2)	Ammontare delle restituzioni (2)
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	34,36
Prodotti cerealicoli (2), escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	29,36

(1) I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

(2) Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 1024/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1998****che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco, del frumento e/o dell'orzo subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 28,61 ECU/t.

2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di orzo e di avena, di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 28,61 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1997

che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso n. IV/M.833 — The Coca-Cola Company/Carlsberg A/S)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/327/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 57,

visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese⁽¹⁾, modificato dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la decisione della Commissione del 2 maggio 1997 di avviare un procedimento nel caso di specie,

dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni sulle obiezioni sollevate dalla Commissione,

visto il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 marzo 1997, la Commissione ha ricevuto notifica di un progetto di concentrazione conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 (regolamento sulle concentrazioni). Con tale operazione The Coca-Cola Company (in prosieguo: «TCCC») e Carlsberg A/S (in prosieguo: «Carlsberg») intendono costituire un'impresa comune, Coca-Cola Nordic Beverages (in prosieguo: «CCNB»).

Tale impresa comune deterrà quote del capitale di vari operatori del settore delle bevande analcoliche nell'area dei paesi nordici e sarà titolare di talune attività che verranno trasferite da Carlsberg a TCCC mediante un accordo di licenza. La notifica riguarda la Danimarca e la Svezia.

- (2) Con decisione del 14 aprile 1997, la Commissione ha ordinato la proroga della sospensione della concentrazione notificata, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, fino all'adozione di una decisione definitiva.
- (3) Dopo aver esaminato la notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione rientra nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni ed ha sollevato seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE. In data 2 maggio 1997, la Commissione ha pertanto deciso di avviare un procedimento, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

I. LE PARTI

TCCC

- (4) La società statunitense TCCC figura tra i principali titolari di marchi ed è un grande fornitore mondiale di concentrati e sciroppi utilizzati per

⁽¹⁾ GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 149 del 15. 5. 1998.

produrre talune bevande analcoliche gassate (in prosieguo: «BAG»), tra cui Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta e Sprite, nonché altri tipi di bevande analcoliche (in prosieguo: «BA»).

Carlsberg

- (5) Carlsberg è la società madre danese di un gruppo di imprese che operano principalmente nella produzione e nel commercio all'ingrosso di birra, ma sono presenti anche in altre attività collegate al settore delle bevande, BA incluse. Una delle controllate di Carlsberg, Dadeko A/S (in prosieguo: «Dadeko») è la principale impresa imbottigliatrice di BAG della Danimarca. Inoltre Carlsberg ha partecipazioni in altre imprese produttrici di bevande analcoliche e di birra in Danimarca e Svezia.

II. L'OPERAZIONE

A. Aspetti generali

- (6) La costituenda impresa comune CCNB sarà per il 51 % di proprietà di Carlsberg e in definitiva, per il restante 49 %, di TCCC. CCNB avrà sede in Danimarca e la sua attività principale sarà quella di acquisire e detenere partecipazioni in imprese di imbottigliamento nazionali attive nella preparazione, nel confezionamento, nella commercializzazione, nella distribuzione e nella vendita di BA e in altre attività collegate. In una prima fase CCNB opererà solo in Danimarca e Svezia, ma successivamente estenderà le sue attività a Finlandia, Norvegia, Islanda, Estonia, Lettonia, Lituania ed eventualmente Groenlandia e San Pietroburgo (Russia) (area denominata in appresso «territorio di CCNB»).
- (7) L'operazione comporterà: i) la costituzione di CCNB; ii) il trasferimento a CCNB delle imprese di imbottigliamento nazionali in Danimarca e Svezia, Carlsberg procedendo alla cessione di Dadeko, un'impresa di imbottigliamento danese al 100 % di sua proprietà, e TCCC alla cessione di Coca-Cola Drycker Sverige AB («CCDS»), un'impresa di imbottigliamento svedese, al 100 % di sua proprietà, di recente costituzione; iii) due accordi riguardanti il trasferimento e la licenza di taluni marchi in tali paesi e iv) la creazione di una società di distribuzione in Svezia.
- (8) In Danimarca Dadeko, che ha rinnovato il suo accordo di imbottigliamento con TCCC nel 1994, continuerà ad imbottigliare soprattutto le BAG di TCCC, proseguendo un rapporto di collaborazione

ormai quarantennale. Attualmente Dadeko è responsabile della preparazione e del confezionamento dei marchi di BAG di Carlsberg e di Tuborg, nonché dei marchi di Cadbury Schweppes presenti in Danimarca. Dadeko distribuisce ai venditori al dettaglio soltanto i prodotti di TCCC, mentre Carlsberg e Tuborg distribuiscono direttamente ai dettaglianti i loro marchi di BAG e quelli di Cadbury Schweppes. Inoltre Carlsberg e Tuborg sono congiuntamente responsabili della distribuzione dei loro marchi di BAG, oltre che di quelli di TCCC e Cadbury Schweppes, al settore alberghi, ristoranti e bar. Dopo l'attuazione dell'operazione, Dadeko continuerà ad imbottigliare i marchi di TCCC e gli altri marchi di [...] ⁽¹⁾. Sarà inoltre responsabile della distribuzione dei marchi di [...] al settore della vendita al dettaglio, mentre [...] continueranno a distribuire tali marchi al settore alberghi, ristoranti e bar.

- (9) In Svezia TCCC ha costituito recentemente CCDS, che commercializza e vende i prodotti di TCCC dal 1° aprile 1997. A partire dal 1° gennaio 1998, CCDS sarà incaricata della preparazione e del confezionamento dei prodotti di TCCC, funzioni di cui attualmente si occupa Pripps Ringnes. DryckesDistributören AB (in prosieguo: «DDAB»), un'impresa comune controllata al 50 % da CCDS e al 50 % da Falcon Bryggerier AB (a sua volta controllata congiuntamente da Carlsberg e dal produttore di birra finlandese Oy Sinebrychoff Ab), sarà incaricata su base esclusiva della distribuzione (stoccaggio, trasporto e consegna) delle BA di CCDS e di Falcon e della birra di Falcon ai clienti in Svezia.
- (10) CCNB sarà il nono imbottigliatore di riferimento (cosiddetto «anchor bottler») dei prodotti di TCCC. Con il termine «anchor bottler» ci si riferisce a talune imprese di imbottigliamento nelle quali TCCC detiene una partecipazione azionaria di minoranza e che sono fortemente impegnate a raggiungere gli obiettivi strategici di TCCC e a promuovere gli interessi dei sistemi di produzione, distribuzione e commercializzazione mondiali di TCCC. Si tratta di imprese tendenzialmente di dimensioni notevoli, sparse in tutto il mondo e dotate di ingenti risorse finanziarie e di personale.

B. L'accordo di base tra gli azionisti (ABA)

- (11) L'accordo di base (in prosieguo: «ABA») tra TCCC e Carlsberg prevede la costituzione di CCNB e stabilisce le condizioni alle quali CCNB opererà e verrà controllata dalle parti, nonché le condizioni quadro applicabili a tutte le future imprese di imbottigliamento nazionali operanti sul territorio di CCNB. L'ABA contiene inoltre l'obbligo per TCCC e Carlsberg di astenersi dalla concorrenza reciproca. Un'altra disposizione importante è la clausola relativa [...]. Infine nell'ABA si fa riferimento [...].

⁽¹⁾ Nella versione pubblicata della presente decisione sono stati omessi alcuni dati coperti da segreto commerciale.

C. *Accordo di licenza riguardante la Danimarca*

- (12) TCCC, Carlsberg e Dadeko hanno concluso un accordo di licenza per [...] anni (rinnovabile per altri [...] anni), in base al quale Carlsberg concede una licenza a TCCC e TCCC a sua volta concede una licenza a Dadeko per la produzione, la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di talune BA [...] in Danimarca. I [...] prodotti coperti dalla licenza sono [...]. Carlsberg metterà a disposizione di TCCC [...] riguardante tali prodotti, affinché TCCC fornisca [...]. TCCC sarà responsabile della gestione dei marchi di [...]. Carlsberg manterrà, in certa misura, il diritto di [...] per proteggere [...] per proteggere [...]. CCNB sarà responsabile [...]. Carlsberg si impegna ad astenersi dal [...] a terzi tali prodotti o qualunque altra [...] in Danimarca.
- (13) Inoltre Carlsberg cesserà la produzione dei suoi [...] marchi [...]. Pertanto, a seguito dell'operazione, resteranno alla Carlsberg solo [...].

D. *Accordi riguardanti la Svezia*

- (14) Oltre al trasferimento di CCDS a CCNB, notificato in applicazione del regolamento sulle concentrazioni, in data 18 aprile 1997 sono stati notificati alla Commissione, in applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio⁽¹⁾, altri accordi che istituiscono DDAB ed un accordo di acquisizione di marchi e di fornitura (in prosieguo: «AAMF») riguardante il trasferimento di taluni marchi da Falcon a TCCC. Tali accordi vengono valutati separatamente.

E. *Conclusione*

- (15) L'operazione darà luogo ad una modifica strutturale nel comparto bevande analcoliche di Carlsberg e TCCC, a livello sia regionale, nei paesi nordici, sia nazionale, in Danimarca e Svezia. In particolare, Carlsberg non avrà interessi in concorrenza con CCNB nel settore delle BAG. In tali mercati la posizione di TCCC passa da quella di società che concede licenze per le sue BAG a quella di co-fondatrice dell'impresa comune che produce le BAG.

III. LA CONCENTRAZIONE

A. *Portata della concentrazione*

- (16) In applicazione del regolamento sulle concentrazioni, le parti hanno notificato, oltre alla costituzione di CCNB, che rappresenta l'elemento essenziale dell'operazione, l'accordo di licenza tra Carl-

berg, TCCC e Dadeko in Danimarca. Le parti sono del parere che talune disposizioni dell'accordo di licenza, quali le clausole di non concorrenza e di esclusiva, sono restrizioni accessorie direttamente collegate e necessarie all'attuazione della concentrazione. Tuttavia, la Commissione ritiene che l'accordo di licenza sia fondamentale per consentire a TCCC e Carlsberg di concentrare nell'impresa comune CCNB la preparazione, il confezionamento, la distribuzione, la commercializzazione e la vendita di tutti i marchi di TCCC e Carlsberg e di allineare il comparto delle bevande analcoliche di Carlsberg in Danimarca ai principi applicabili ad un imbottigliatore di riferimento di TCCC. L'accordo di licenza è pertanto uno degli elementi costitutivi della concentrazione, che creerà un'unità economica tra Carlsberg e TCCC e dovrebbe essere considerato come una parte essenziale ed integrante della concentrazione stessa.

B. *Valutazione di CCNB come impresa avente natura di concentrazione*

B.1. *Controllo congiunto*

- (17) CCNB sarà di proprietà al 51 % di Carlsberg e al 49 % indirettamente di TCCC. Le relazioni tra Carlsberg e TCCC saranno disciplinate dall'ABA. Carlsberg e TCCC nomineranno rispettivamente [...] e [...] membri del comitato di vigilanza di CCNB. TCCC nominerà il [...] di CCNB e Carlsberg il suo [...]. Il direttore generale di CCNB, responsabile della gestione corrente, sarà nominato da [...] e il direttore finanziario da [...]. Per garantire che ciascuna società fondatrice possa pronunciarsi in merito alle scelte strategiche di CCNB, le decisioni fondamentali degli azionisti su questioni relative alla struttura e alle politiche aziendali, [decisioni strategiche] e l'adozione dei piani e dei bilanci aziendali richiederanno l'approvazione unanime di entrambe le società fondatrici. Se il comitato di vigilanza è incapace di decidere [...]. Le parti affermano tuttavia di essere fortemente incentivate ad evitare una situazione nella quale dovessero entrare in vigore le disposizioni di scioglimento del loro accordo. CCNB sarà pertanto soggetta al controllo congiunto di TCCC e Carlsberg.

B.2. *Impresa comune a pieno titolo su base durevole*

- (18) CCNB avrà le risorse necessarie per esercitare le sue attività imprenditoriali su base durevole. In primo luogo, le parti trasferiranno a CCNB gli

⁽¹⁾ Regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62).

stabilimenti di imbottigliamento di cui dispongono attualmente in Danimarca e Svezia, compresi gli impianti, le attrezzature di distribuzione (camion, magazzini, ecc.), i dipendenti ed altri beni come apparecchiature di vendita e distributori automatici. In secondo luogo, CCNB sarà responsabile della produzione, del marketing, della distribuzione e della vendita di BA nei paesi nordici e non dovrà pertanto limitarsi ad esercitare una funzione specifica sul mercato. Inoltre CCNB e i suoi imbottiglieri apportheranno un valore aggiunto considerevole al concentrato fornito da TCCC. In terzo luogo, anche se TCCC fornirà i concentrati ed autorizzerà l'imbottigliamento delle BA e anche se Carlsberg ha una partecipazione del 50 % in Falcon e manterrà [...] in Danimarca, una siffatta presenza delle parti nel mercato di CCNB e delle sue controllate non osta al fatto che CCNB abbia natura di impresa comune avente carattere di concentrazione. L'ABA ha una validità di [...] anni con una possibilità di rinnovo per altri [...] anni.

B.3. Assenza di coordinamento

- (19) In Danimarca TCCC non è presente né come produttore né come distributore, bensì solo come titolare di marchi. A prescindere dalla sua veste di fornitore di concentrati, TCCC sarà presente in Danimarca solo tramite CCNB. Secondo le parti le probabilità che TCCC entri nel mercato danese tramite un canale diverso da CCNB sarebbero estremamente remote. Carlsberg rinuncerà a [...] dei suoi attuali marchi di BA. Tuttavia manterrà nel settore BA talune attività [...] alla vendita e alla distribuzione di [...], alla distribuzione nel canale [...], alle BA di [...] e ad una partecipazione del 50 % in Rynkeby A/S (produttore di succhi e di bevande diluibili). Carlsberg sarà soggetta ad una clausola di non concorrenza, in base alla quale non potrà operare nel [...]. TCCC non ha mai imbottigliato direttamente sul mercato danese ed attualmente non dispone di impianti per farlo. Pertanto le attività mantenute al di fuori di CCNB non possono essere considerate come uno strumento di coordinamento o di rafforzamento del coordinamento tra Carlsberg e TCCC.
- (20) Come in Danimarca, anche in Svezia Carlsberg sarà vincolata dall'obbligo di non fare concorrenza alle attività di [...]. Sulla base delle informazioni precedenti, CCNB non può essere considerata come uno strumento per il coordinamento o il rafforzamento del coordinamento tra Carlsberg e TCCC.

C. Conclusione

- (21) L'impresa comune notificata, unitamente all'accordo di licenza in Danimarca, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni.

IV. DIMENSIONE COMUNITARIA

- (22) La concentrazione prevista è di dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. TCCC e Carlsberg hanno un fatturato mondiale aggregato di oltre 17 miliardi di ECU, superiore quindi alla soglia di 5 miliardi di ECU indicata nel regolamento sulle concentrazioni. Ciascuna delle imprese interessate ha un fatturato comunitario di oltre 250 milioni di ECU (TCCC 4 046 milioni di ECU e Carlsberg 1 952 milioni di ECU), di cui non più di due terzi realizzato nel medesimo Stato membro.

V. MERCATI RILEVANTI

A. Mercati del prodotto rilevanti

- (23) Nei paesi nordici la maggior parte dei produttori di BAG e di altre BA come succhi e acque confezionate sono tradizionalmente birrai. Questi ultimi sono pertanto in grado di offrire ai loro clienti un'ampia gamma di bevande commerciali tra cui birre, BAG e acque confezionate. Tuttavia, il fatto che un prodotto faccia parte di una gamma più ampia di bevande non significa che tale gamma debba essere considerata come il mercato del prodotto rilevante ai fini dell'applicazione delle regole sulla concorrenza. Deve essere fatta cioè una distinzione tra le varie categorie di bevande commerciali. Non si dovrebbe tuttavia prescindere dal fatto che a livello di imbottigliamento il potere di mercato di un fornitore è accresciuto dal fatto di essere in grado di offrire ai clienti una gamma più ampia di bevande. I vantaggi economici di cui beneficiano gli imbottiglieri che offrono sia BAG che birre saranno esaminati nell'ambito della valutazione di questa concentrazione.
- (24) Nella loro notifica le parti affermano che i mercati del prodotto rilevanti «sono *quanto meno altrettanto ampi* di quelli delle BA» in Danimarca e in Svezia. Tali mercati comprenderebbero un'ampia gamma di bevande, tra cui BAG, bibite non gassate, succhi di frutta, acque confezionate, caffè, tè e latte. Un esame del settore delle bevande analcoliche rivela che la definizione di mercato proposta dalle parti è troppo ampia perché si possano analizzare le conseguenze dell'operazione notificata per la

concorrenza. Per le ragioni esposte in appresso, è appropriato valutare l'operazione, a livello sia di marchio che di imbottigliamento, nel contesto del mercato complessivo delle BAG. Un certo numero di elementi fa supporre l'esistenza di un mercato rilevante distinto per le cole, ma va detto che la valutazione non dovrebbe cambiare sostanzialmente, a prescindere dal fatto che venga realizzata in rapporto al mercato delle cole oppure al mercato dell'insieme delle BAG.

A.1. Il processo di produzione delle BAG

- (25) La fornitura di cole e di altre BAG aromatizzate ai venditori al dettaglio presuppone due attività tra loro correlate: l'attività del titolare dei marchi e l'attività dell'imbottigliatore. Il proprietario dei marchi crea e promuove i marchi delle bevande, fornisce il concentrato (o ne autorizza la produzione) ed autorizza gli imbottigliatori locali a preparare, confezionare, commercializzare, distribuire e vendere le bevande. Sotto tale profilo la strategia di TCCC come proprietaria dei marchi consiste nel creare una domanda presso i consumatori, mentre il ruolo degli imbottigliatori di TCCC è quello di soddisfare tale domanda.
- (26) I proprietari di marchi internazionali — quali TCCC, PepsiCo e Cadbury Schweppes — producono concentrati di BAG in un numero limitato di stabilimenti in tutto il mondo e riforniscono i loro imbottigliatori su base mondiale a partire da questi impianti di produzione. Le imprese più piccole ricorrono invece sovente a fornitori di aromi per la produzione del loro concentrato.
- (27) Il termine «imbottigliamento» viene generalmente utilizzato in tutto il settore delle BAG per designare la preparazione, il confezionamento, la vendita, la commercializzazione e la distribuzione di BAG. Di norma il proprietario dei marchi assegna all'imbottigliatore un'area geografica all'interno della quale questi è responsabile di tali funzioni.
- (28) La responsabilità della commercializzazione e della promozione delle BAG viene normalmente condivisa dal proprietario dei marchi e dall'imbottigliatore. Le attività di commercializzazione sono una combinazione di pubblicità specifica per il marchio e di promozione commerciale. Nel settore delle BAG viene fatta generalmente una distinzione tra:
- *Marketing «above the line»*: i mercati delle BAG sono caratterizzati dalla presenza di marchi potenti e quelli principali sono pubblicizzati su base internazionale. Questa pubblicità specifica per il marchio viene definita nel settore «above the line» e viene realizzata principalmente tramite TV, radio, cinema, stampa e sponsorizzazione di attività musicali e sportive. Tale pubblicità viene normalmente ideata, realizzata e finanziata dal titolare del marchio.
 - *Marketing «below the line»*: la promozione dei prodotti a livello commerciale è nota nel settore come marketing «below the line» e consiste principalmente in due tipi di attività: sconti promozionali (confezioni multiple, riduzioni di prezzo e sconti ai clienti) e promozioni nei confronti dei distributori (ad esempio compensi per l'inclusione nell'assortimento, la collocazione sugli scaffali e la pubblicità nel punto vendita).
- (29) La distribuzione di BAG avviene tramite vari canali, che differiscono lievemente da paese a paese a seconda delle caratteristiche del mercato (quali l'ubicazione dei magazzini dei clienti e dei punti vendita al dettaglio, la ripartizione geografica della popolazione, l'eventuale distribuzione congiunta delle BAG e delle birre). In Danimarca e in Svezia le BAG sono distribuite principalmente tramite il canale della vendita al dettaglio, che può essere suddiviso nel canale dei dettaglianti di alimentari (supermercati, ecc.) e nel canale dei negozi che offrono altri tipi di servizi (compresi i punti vendita dei distributori di benzina, i chioschi, ecc.) e tramite il canale di alberghi, ristoranti e bar. Tuttavia, ai fini della valutazione dell'operazione proposta, non è necessario valutare separatamente tali canali per il mercato svedese o per il mercato danese, giacché le conclusioni sarebbero le medesime a prescindere dal fatto che i canali vengano considerati come mercati del prodotto rilevanti a sé stanti o meno. Di conseguenza la questione se i canali siano o meno mercati rilevanti separati può essere lasciata aperta.
- (30) Nel caso in oggetto gli effetti dell'operazione si manifestano con l'integrazione verticale a valle, nel settore dell'imbottigliamento, di TCCC, con la sua acquisizione di marchi in Svezia e della licenza per i marchi in Danimarca. Giacché le conseguenze dei passaggi di proprietà dei marchi e dell'integrazione verticale di TCCC sono sostanziali a livello sia di marchi che di imbottigliamento, la valutazione dell'impatto dell'operazione avverrà ad entrambi i livelli.

A.2. Determinazione del mercato del prodotto: le BAG nel loro insieme

a) *Distinzione tra BAG ed altre BA*

(31) Dai più recenti dati disponibili di Canadean (Relazione annuale — Ciclo 1996, Canadean), risulta che le vendite di BAG hanno continuato a crescere, sia in Danimarca che in Svezia, ad un ritmo diverso rispetto alle vendite globali di bibite e bevande analcoliche.

(32) Dai dati risulta che in Danimarca le vendite totali di bevande analcoliche sono aumentate del 5,5 % l'anno tra il 1990 ed il 1995. Mentre le vendite di acque confezionate sono aumentate di circa il 7 %, le BAG hanno registrato un balzo in avanti del 10 %. Canadean segnala che negli anni '90 le vendite di bevande gassate hanno registrato risultati particolarmente buoni, essendo cresciute di circa il 65 % tra il 1990 e il 1995. In confronto, le bevande alla frutta, che si rivolgono principalmente al mercato dei giovani, hanno registrato risultati poco brillanti per tutto il decennio e vengono considerate, sempre secondo Canadean, come il «parente povero» tra le bevande analcoliche; Canadean segnala inoltre che «la crescita del mercato delle bevande analcoliche è dovuta alle bevande gassate [e a sciroppi/succhi]». Il consumo di succhi di frutta è sceso del 2 % all'anno tra il 1990 e il 1995. Se le acque confezionate e i succhi facessero parte del medesimo mercato del prodotto delle BAG, ci sarebbe da attendersi che l'andamento dei prezzi possa spiegare i diversi tassi di crescita. Tuttavia la situazione è diversa in quanto, a giudicare dai dati di Canadean relativi ai prezzi al dettaglio, i prezzi relativi dei vari tipi di bevande analcoliche sono cambiati in misura modesta negli ultimi quattro anni e pertanto il loro andamento non è in grado di spiegare i diversi tassi di crescita delle varie categorie di bevande analcoliche.

(33) Dai dati di Canadean emerge che anche per la Svezia i tassi di crescita delle bevande analcoliche e delle BAG sono diversi. In Svezia le vendite totali di bevande analcoliche sono cresciute dell'1 %, quelle di acqua confezionata del 9 %, mentre le vendite di succhi e di nettari sono diminuite del 2 % e quelle di BAG sono rimaste «stazionarie». Se le acque confezionate e i succhi facessero parte del medesimo mercato del prodotto delle BAG, ci sarebbe da attendersi che l'andamento dei prezzi possa spiegare i diversi tassi di crescita. Tuttavia, così come per la Danimarca, la situazione è diversa in quanto, a giudicare dai dati di Canadean riguardanti i prezzi al dettaglio, i prezzi relativi dei vari

tipi di bevande analcoliche non hanno subito variazioni notevoli negli ultimi quattro anni, cosicché i diversi andamenti dei prezzi non sono in grado di spiegare i diversi tassi di crescita delle varie categorie di bevande analcoliche.

(34) Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni (la «risposta») le parti hanno argomentato che i dati di Canadean relativi ai prezzi rappresentano soltanto un numero limitato di marchi, confezioni e canali di distribuzione e che non è chiaro come tali dati siano stati raccolti. La Commissione riconosce che Canadean fornisce una selezione di prezzi al dettaglio che non è rappresentativa di tutti i canali di distribuzione e di tutte le confezioni. Tuttavia i prezzi dei dati Canadean sono prezzi di mercato tipici che coprono i marchi, le confezioni ed i canali di distribuzione principali. Non è pertanto irragionevole giungere alla conclusione che i prezzi di Canadean riflettono l'andamento generale dei prezzi di mercato delle BAG, dei succhi e delle acque confezionate. La Commissione rileva pertanto che le modifiche dei prezzi relativi non sono in grado di spiegare i diversi tassi di crescita registrati negli ultimi quattro anni in Danimarca e in Svezia dalle BAG, dai succhi e dalle acque confezionate. Ciò sta ad indicare che non vi è un elevato grado di concorrenza a livello di prezzi tra BAG, acque confezionate e succhi. In altre parole, non è per via dei prezzi che i consumatori acquistano ad esempio più BAG e meno succhi.

(35) Inoltre la Commissione ha tenuto conto dei dati Canadean riguardanti taluni prezzi al dettaglio per la Danimarca e la Svezia. Acque e BAG presentano livelli di prezzi analoghi, ma sono entrambe meno care dei succhi di frutta. Inoltre è chiaro che le BAG sono più costose di latte, tè e caffè, la qual cosa indica che le BAG costituiscono un mercato del prodotto rilevante separato rispetto a quello delle BA in generale. Tuttavia, le acque non hanno le medesime caratteristiche delle BAG, in quanto non contengono ad esempio zucchero addizionato.

(36) Sia in Danimarca che in Svezia, nei supermercati le BAG non sono esposte sul medesimo scaffale delle altre BA quali caffè, tè, latte o succhi, la qual cosa indica che le BAG e le BA appartengono a mercati del prodotto diversi. Prodotti in concorrenza diretta fra loro dovrebbero normalmente essere esposti l'uno accanto all'altro.

(37) [Taluni studi] dimostrano che i momenti della giornata in cui vengono consumate le BAG sono diversi da quelli del consumo delle altre BA.

(%)

	A colazione		Tra colazione e pranzo		A pranzo		Tra pranzo e cena		A cena		Dopo cena	
	DK	SV	DK	SV	DK	SV	DK	SV	DK	SV	DK	SV
Caffè, tè, latte	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
Acqua di rubinetto	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
Bevande alcoliche	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
BAG	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]

(38) Questi ed altri studi analoghi indicano che le BAG vengono spesso bevute durante i momenti di tempo libero, a differenza di altre BA il cui consumo è maggiormente connesso ad una funzione specifica. Pertanto i diversi modelli di consumo dimostrano che le BAG e le altre BA non appartengono al medesimo mercato del prodotto.

(39) In ordine ai modelli di consumo, le parti hanno argomentato che la Commissione non ha affrontato la questione chiave, ovvero se i consumatori di BAG considerino le altre bibite come sostituti sotto il profilo della domanda, ed affermano che è difficile trarre conclusioni circa i momenti in cui vengono consumate rispettivamente le BAG e le altre BA, sulla base della tabella soprastante (risposta, pag. 41). Tuttavia, le parti non hanno messo in discussione la conclusione fondamentale che può essere derivata dai loro studi, ossia che le BAG vengono consumate spesso nel tempo libero, a differenza di altre BA il cui consumo è maggiormente connesso ad una funzione specifica. Pertanto la Commissione ribadisce che i diversi modelli di consumo indicano che le BAG e le altre BA non appartengono al medesimo mercato del prodotto rilevante.

(40) Infine, anche le risposte dei consumatori e dei concorrenti, sia in Svezia che in Danimarca, indicano che le BAG e le altre BA non appartengono al medesimo mercato del prodotto rilevante. In proposito le parti hanno argomentato che è errato anettere grande importanza alle impressioni dei dettaglianti, dei grossisti e dei concorrenti (risposta, pag. 42). È vero tuttavia che i dettaglianti, i grossisti ed i concorrenti hanno di norma una conoscenza approfondita delle loro imprese e pertanto un'immagine chiara, ad esempio, dell'impatto di una promozione della Coca-Cola sulle vendite di altre bevande.

(41) Per quanto riguarda l'analisi dell'offerta, le altre BA, quali latte, caffè, tè e succhi, vengono prodotte in un modo completamente diverso dalle BAG e non

è possibile alcuna sostituibilità sotto il profilo dell'offerta. Per quanto concerne le acque confezionate, sarebbe più facile confezionare le BAG con i medesimi impianti utilizzati per la produzione delle acque confezionate. Tuttavia, il fatto che con i medesimi impianti possa essere prodotta un'intera gamma di bevande analcoliche è insufficiente per ritenere che ai fini della valutazione dell'operazione notificata esista un unico mercato del prodotto per tutte le bevande analcoliche. La necessità di creare e di piazzare una BAG, di ricorrere ad azioni pubblicitarie e promozionali per lanciare un nuovo prodotto o un nuovo marchio e di ottenere accesso ai punti di distribuzione conferma che la flessibilità dell'offerta non è un criterio sufficiente per avallare la tesi dell'esistenza di un mercato rilevante del prodotto più ampio. La mera possibilità di produrre con gli stessi impianti una serie di bevande diverse non è sufficiente per trarre la conclusione che tali bevande appartengono ad un unico mercato del prodotto rilevante.

(42) In conclusione, ai fini dell'applicazione del regolamento sulle concentrazioni, le BA nel loro insieme non possono pertanto essere considerate come il mercato del prodotto rilevante né in Svezia, né in Danimarca. La Commissione è giunta invece alla conclusione che le BAG sono diverse dalle altre BA quali caffè, tè, latte, succhi di frutta ed acque confezionate e possono di per sé costituire un mercato del prodotto rilevante separato.

b) *Distinzione tra le cole e le altre BAG*

(43) Per quanto riguarda la distinzione tra le cole e tutte le altre BAG, dalle decisioni precedenti della Commissione⁽¹⁾ risulta che un'ampia varietà di fattori dimostra che nel settore delle bevande può essere fatta una distinzione tra i diversi gusti di

⁽¹⁾ Decisione 97/540/CE nel caso IV/M.794 — Coca-Cola Enterprises, Inc./Amalgamated Beverages GB (GU L 218 del 9. 8. 1997, pag. 15); decisione 92/553/CEE nei casi IV/M.190 — Nestlé/Perrier (GU L 356 del 5. 12. 1992, pag. 1) e IV/M.289 — PepsiCo/KAS (21. 12. 1992) e decisione 96/204/CE nel caso IV/M.582 Orkla/Volvo (GU L 66 del 16. 3. 1996, pag. 17).

BAG. La conclusione cui è giunta la Commissione circa l'esistenza in Gran Bretagna di un mercato del prodotto distinto per le BAG al gusto di cola è confermata da un'ampia gamma di elementi, tra cui le affermazioni degli operatori del settore e gli studi di mercato⁽¹⁾. Tale conclusione è basata su fattori tra cui le preferenze dei consumatori e le differenze a livello di marketing e di fissazione dei prezzi tra le cole e le altre BAG aromatizzate. Nel caso di specie un certo numero di elementi suggerisce l'esistenza di un mercato del prodotto rilevante separato per le cole ma, che sia effettuata in rapporto al mercato delle cole o in rapporto al mercato di tutte le BAG, la valutazione nella sostanza non cambia. Gli effetti della presente operazione sotto il profilo della concorrenza possono dunque essere analizzati in un mercato del prodotto che comprende tutte le BAG.

B. *Mercati geografici rilevanti*

- (44) È prassi della Commissione analizzare l'offerta di bevande su base nazionale⁽²⁾. Tale prassi viene rispettata anche nel caso in esame, in quanto gli imbottiglieri in oggetto hanno ottenuto dai proprietari dei marchi la licenza per vendere un prodotto entro i limiti del loro territorio geografico nazionale.
- (45) La tesi dell'esistenza di mercati nazionali delle BAG per la Danimarca e la Svezia è avallata dal modesto tasso delle importazioni e delle esportazioni di BAG. Secondo Canadean, nel 1995 le importazioni di BAG sono state inferiori al 2,5 % in Svezia e al 2 % in Danimarca. In Svezia le esportazioni sono state addirittura inferiori alle importazioni, mentre le esportazioni danesi sono state pari solo al 4 %.
- (46) Le differenze esistenti tra i prezzi di listino dei prodotti di TCCC per Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Belgio indicano che Svezia e Danimarca costituiscono due distinti mercati geografici rilevanti. I prezzi di listino norvegesi sono i più bassi tra quelli dei paesi nordici. I prezzi di listino danesi e svedesi sono rispettivamente di circa il 20 % e il 40 % più elevati che in Norvegia. I prezzi danesi sono inoltre notevolmente più elevati che in Germania e nei paesi del Benelux.
- (47) Nella loro lettera del 28 maggio 1997, le parti hanno affermato che i prezzi di listino non corrispondono necessariamente ai prezzi reali, dati gli sconti praticati. Tuttavia gli sconti sono una caratteristica normale dei mercati delle BAG di tutti

questi paesi e le differenze tra gli sconti non spiegano interamente la differenza tra i prezzi di listino. Le parti hanno argomentato nella predetta lettera che parte delle difformità tra i prezzi di listino è riconducibile alle differenze tra i sistemi di riciclaggio e ai diversi costi di distribuzione. Tuttavia, nei paesi nordici i sistemi di riciclaggio sono comparabili per la maggior parte delle BAG, essendo queste ultime per lo più vendute in bottiglie riutilizzabili. Per quanto riguarda i costi di distribuzione, la Norvegia dovrebbe avere quelli più elevati e sarebbe comparabile sotto questo aspetto alla Finlandia e alla Svezia per via delle analogie nella geografia di questi paesi. Sotto tale profilo la Danimarca dovrebbe invece essere più simile alla Germania, al Regno Unito e al Benelux. Tuttavia, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe se le differenze tra i prezzi di listino fossero spiegate dai costi di distribuzione, la Svezia e la Danimarca hanno prezzi di listino più elevati della Norvegia. Per quanto riguarda le altre spiegazioni proposte dalle parti nella loro lettera (raffronti basati sulle parità di potere di acquisto e la tesi che le differenze di prezzo in relazione a beni di consumo analoghi sarebbero la norma nella Comunità), la Commissione è del parere che tali spiegazioni non sono pertinenti per la determinazione del mercato geografico rilevante.

- (48) Inoltre, le leggi danesi sul confezionamento delle bevande sono tra le più rigorose di tutta l'Europa; per le BAG e le birre prodotte localmente e vendute sul territorio nazionale è obbligatorio l'uso di bottiglie riutilizzabili. È inoltre assolutamente vietato l'uso di lattine. Pertanto, in pratica vi è una limitazione delle importazioni, a meno che non esista un sistema soddisfacente di deposito/restituzione/riciclaggio. Il divieto nazionale di impiego dei contenitori monouso costituisce una barriera alle importazioni, in quanto impone all'industria l'obbligo di utilizzare il sistema di riciclaggio prescritto per tutte le bottiglie prodotte.
- (49) Pertanto la Commissione è giunta alla conclusione che, ai fini della valutazione della presente operazione, Danimarca e Svezia costituiscono due distinti mercati geografici rilevanti; tale conclusione non è stata contestata dalle parti.

VI. COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ACCORDO SEE

A. *Sintesi: gli effetti dell'operazione*

- (50) Gli effetti dell'operazione notificata si manifesterebbero sia a livello di marchio che a livello di

⁽¹⁾ Decisione 97/540/CE.

⁽²⁾ Decisione 97/540/CE e decisione 95/553/CEE.

imbottigliamento. In particolare, l'operazione produrrebbe sui mercati i seguenti effetti sotto il profilo della concorrenza:

- a) *a livello di marchio*, TCCC acquisirebbe il know-how ed i diritti per la produzione di talune BAG (e concentrati) da Carlsberg e Falcon, rispettivamente in Danimarca e Svezia (in Danimarca, TCCC riassegnerebbe i diritti per la produzione delle BAG a Dadeko, mentre in Svezia li conserverebbe);
- b) *a livello di imbottigliamento*, si avrebbero le due conseguenze seguenti:

— il rafforzamento complessivo del potere di mercato di TCCC attraverso la sua integrazione verticale a valle, in quanto essa si trasformerebbe da società che concede licenze in comproprietaria e corresponsabile delle attività d'imbottigliamento; e

— il rafforzamento della posizione dominante a livello di imbottigliamento detenuta da Dadeko, il cui controllo passa a CCNB, in due modi: il portafoglio marchi di TCCC risulterebbe ampliato a seguito dell'operazione e, al tempo stesso, verrebbe eliminato il portafoglio di Carlsberg in Danimarca. Inoltre, in Svezia il portafoglio di Falcon sarebbe indebolito.

- (51) A seguito di questi cambiamenti strutturali, l'operazione porterebbe all'eliminazione della concorrenza, sia effettiva che potenziale, da parte di Carlsberg in Danimarca e in Svezia, come spiegato di seguito:

- a) *eliminazione della concorrenza effettiva sia in Danimarca che in Svezia*

in Danimarca: Carlsberg ha ribadito (nella notifica) la propria intenzione di abbandonare la produzione di alcuni tipi [...] da essa attualmente prodotti e commercializzati, in particolare [...] presenti nel portafoglio; in Svezia: TCCC acquisirebbe da Falcon alcune BAG di marca [...];

- b) *eliminazione della concorrenza potenziale sia in Danimarca che in Svezia*

in Danimarca: in virtù dell'ABA Carlsberg deve astenersi in futuro dall'introdurre nuovi tipi [...] in [...]; in Svezia: Falcon (controllata per il 50 % da Carlsberg) è tenuta, in virtù di [...] accordi di non concorrenza, a non cercare di entrare nuovamente nei mercati delle BAG all'interno [...].

- (52) Le parti hanno sostenuto che la concentrazione non determina effetti di rilievo sotto il profilo della concorrenza. I punti principali della loro argomentazione sono che il mercato del prodotto rilevante coincide quanto meno con quello delle BA nel loro complesso (un assunto già respinto in precedenza),

che in Danimarca non si verificherebbero cambiamenti sostanziali nella struttura della concorrenza e che in Svezia si arriverebbe ad un mercato più competitivo. Questo scenario «senza cambiamenti» non tiene conto delle modificazioni strutturali fondamentali che avrebbero luogo: attraverso CCNB, TCCC e Carlsberg diventerebbero soci, laddove il rapporto attuale è del tipo licenziante/licenziatario; grazie all'operazione il portafoglio di marchi di BAG detenuto da TCCC risulterebbe allargato e al tempo stesso il portafoglio di BAG di Carlsberg verrebbe eliminato e quello di Falcon indebolito. Infine; l'operazione determinerebbe ostacoli all'ingresso sul mercato danese (esaminati più avanti).

- (53) Come risulta chiaramente dai documenti interni delle parti, lo scopo principale della costituzione di CCNB è rafforzare le attività di TCCC a livello di marchio e di imbottigliamento nel territorio di CCNB, assicurandosi in tal modo una quota maggiore delle vendite di bevande. [...].

- (54) Le conseguenze della costituzione di CCNB possono essere comprese solo nel contesto delle prospettive relative al mercato dei paesi nordici. Le parti hanno inviato le proiezioni (in milioni di litri) relative alle vendite delle cole e delle altre BAG in Danimarca e Svezia.

		1995	1998	1999	2000
Danimarca	Cole	207	[..]	[..]	[..]
	Altre BAG	192	[..]	[..]	[..]
Svezia	Cole	233	[..]	[..]	[..]
	Altre BAG	306	[..]	[..]	[..]

Secondo le previsioni, i tassi di crescita annua composti per il periodo 1998-2000 sono, per quanto riguarda la Danimarca, pari al [...] per le cole e al [...] per le altre BAG, e per la Svezia pari al [...] per le cole e al [...] per le altre BAG. In generale, sulla base degli attuali consumi annui pro capite, le parti ritengono che i mercati danese e svedese presentino un notevole potenziale di crescita sia per le cole che per le altre BAG.

- (55) In conclusione, l'obiettivo strategico perseguito da TCCC attraverso la costituzione di CCNB è quello di indirizzare la crescita del mercato a beneficio dei marchi di cui è titolare o detiene la licenza. Sebbene si tratti di un obiettivo legittimo, come emergerà dalla discussione seguente, la creazione insieme a Carlsberg dell'impresa comune CCNB non rappresenta una semplice ristrutturazione interna, ma una nuova operazione volta a realizzare la strategia comune di due imprese concorrenti, con conseguenze strutturali per il settore.

B. Danimarca

B.1. La situazione del settore

- (56) Il volume complessivo delle BAG consumate in Danimarca nel 1995 è stato pari a 399 milioni di litri, laddove le cole hanno rappresentato il 52 % e le altre BAG il 48 % di tale volume complessivo. Il settore della distribuzione al dettaglio ha rappresentato il 64 % ed il settore alberghi, ristoranti e bar il 36 % del volume totale di BAG consumate nel 1995.
- (57) TCCC è titolare del marchio e fornitore del concentrato per Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite, ed altri marchi di TCCC che vengono imbottigliati esclusivamente dalla controllata di Carlsberg; Dadeko. PepsiCo è titolare del marchio e fornitore del concentrato per Pepsi Cola, 7-Up ed altri marchi PepsiCo, i cui prodotti sono imbottigliati dall'impresa produttrice di birra Bryggerigruppen A/S (in appresso «Bryggerigruppen»), come verrà esaminato più avanti. Cadbury Schweppes è titolare del marchio e fornitore del concentrato dei marchi Schweppes e Sunkist. È inoltre titolare del marchio Dr. Pepper, che non è presente sul mercato danese. I marchi Cadbury Schweppes vengono confezionati da Dadeko e distribuiti attraverso il sistema di distribuzione di Carlsberg.
- (58) Carlsberg è il maggiore fornitore di birra, BAG ed acque confezionate in Danimarca. Carlsberg è inoltre titolare del marchio delle BAG Tuborg Squash e detiene il 75 % ed il controllo esclusivo di Dansk Coladrik, che è titolare ed imbottiglia Jolly Cola, il terzo marchio di cole in Danimarca. Inoltre, Carlsberg è proprietario unico di Wiibroe, impresa produttrice di birra che distribuisce i marchi di BAG Neptun. Carlsberg esercita anche il controllo congiunto sul principale produttore danese di prodotti a base di succhi. L'operazione in oggetto prevede la cessione di Dansk Coladrik (vedi sotto).
- (59) Bryggerigruppen è il secondo produttore di birra ed imbottigliatore di bevande analcoliche in Danimarca. È imbottigliatore dei marchi PepsiCo e distribuisce un'ampia gamma di BAG a gusti diversi dalla cola, di sua produzione. È ad esempio titolare del marchio «Faxe Kondi», una BAG al gusto di limone e limetta, in diretta concorrenza con il marchio Sprite di TCCC.
- (60) Le azioni di Bryggerigruppen sono detenute da due holding, Jyske Bryg Holding A/S (in appresso «Jyske Bryg») e Faxe Bryg Holding A/S (in appresso «Faxe Bryg»), nelle quali Carlsberg ha partecipazioni di minoranza. Carlsberg detiene il 37 % delle azioni ed il 48 % dei voti in Jyske Bryg e nelle ultime tre assemblee generali annue degli azionisti ha espresso più del 50 % dei voti rappresentati alle assemblee.

	Voti complessivi	Votanti all'assemblea	Partecipazione di Carlsberg	Percentuale voti di Carlsberg
1994	2 777 525	1 810 122	1 335 995	74
1995	2 777 525	1 837 422	1 335 995	73
1996	2 777 525	1 478 738	1 335 995	90
1997	2 777 525	1 595 090	1 335 995	84

Pertanto, Carlsberg ha la possibilità di esercitare un'influenza decisiva e dunque di controllare Jyske Bryg.

- (61) Jyske Bryg detiene, direttamente ed indirettamente, il 62 % delle azioni ed il 49 % dei voti di Bryggerigruppen. Inoltre, sembra che [...]. Le restanti azioni di Bryggerigruppen sono detenute da Faxe Bryg (49 % dei voti) e da BG Bank (2 % dei voti). Secondo le parti, [...].
- (62) In caso di disaccordo tra Jyske Bryg e Faxe Bryg, la posizione di leader di Carlsberg sui mercati della birra e delle BAG si farebbe sentire nelle eventuali trattative volte ad appianare le divergenze. Sarebbe infatti nell'interesse economico di Bryggerigruppen e dei suoi azionisti tentare di raggiungere un accomodamento con Carlsberg per evitare misure di ritorsione sui mercati in cui opera Bryggerigruppen e Carlsberg è l'azienda leader. Per tali ragioni, sembra che Carlsberg eserciti una notevole influenza su Bryggerigruppen e che pertanto la concorrenza di quest'ultima nei confronti di Carlsberg sia piuttosto limitata.
- (63) Altre imprese: vi è anche una serie di produttori di birra minori. I più importanti sono Harboe, nella quale Carlsberg detiene il 25 % delle azioni e nel cui consiglio di amministrazione è rappresentata da un membro, e Albani, nella quale Carlsberg ha una partecipazione del 15 %, ma solo l'8,75 % dei voti. Inoltre, negli ultimi anni l'impresa Saltum-Houlbjerg Bryggerier (in prosieguo: «Saltum») si è affermata come importante fornitore di marchi dei discount e dei distributori. Si tratta comunque di una piccola impresa che non dispone di una propria rete distributiva.

B.2. Struttura del mercato

a) Posizioni di mercato

- (64) Gli effetti dell'operazione si manifestano sia a livello di marchio che a livello di imbottigliamento. Le posizioni di mercato dei titolari dei marchi e degli imbottiglieri sul mercato delle BAG nel

loro complesso figurano nelle tabelle seguenti, che riportano le quote di mercato relative al 1995 per la Danimarca, in termini di valore, nonché le stime relative alle quote di mercato successive alla costituzione di CCNB (basate sui dati forniti dalle parti):

Titolari di marchi

	(%)	
	Tutte le BAG 1995	Tutte le BAG dopo la costituzione di CCNB
TCCC	[40-45]	[40-45]
Carlsberg	[5-10]	[5-10]
Dansk Coladrik	[5-10]	[5-10]
Totale parti	[55-60]	[55-60]
PepsiCo	[5-10]	[5-10]
Albani	[0-5]	[0-5]
Harboe	[0-5]	[0-5]
Bryggerigruppen	[5-10]	[5-10]
Schweppes	[5-10]	[5-10]
Altri	[10-15]	[10-15]

Imbottiglieratori

	(%)	
	Tutte le BAG 1995	Tutte le BAG dopo la costituzione di CCNB
Dadoko	[40-45]	[50-55]
Carlsberg/Tuborg	[10-15]	[0-15]
Carlsberg/Wiibroe	(*)	—
Carlsberg/Dansk Coladrik	[0-5]	[0-5]
Totale parti	[60-65]	[50-55]
Bryggerigruppen	[15-20]	[15-20]
Albani	[0-5]	[0-5]
Harboe	[0-5]	[0-5]
Altri	[10-15]	[20-25]

(*) Compreso nei dati Carlsberg/Tuborg.

(65) A livello di marchio, TCCC ed il gruppo Carlsberg detenevano nel 1995 una quota di mercato pari rispettivamente al [40-45 %] ed al [10-15 %]. Per quanto riguarda l'imbottigliamento, Dadoko imbottiglia il [40-45 %] delle BAG e le altre imprese collegate a Carlsberg imbottigliano un ulteriore [15-20 %]. Il secondo titolare di marchi è PepsiCo con il [5-10 %] ed il secondo imbottigliatore è Bryggerigruppen, imbottigliatore di PepsiCo, che detiene il [15-20 %] del mercato. Carlsberg e TCCC hanno dimensioni più di cinque volte maggiori di quelle del terzo titolare di marchi e Carlsberg è quasi quattro volte maggiore del

secondo imbottigliatore. Gli altri produttori producono per lo più marchi di discount e marchi del distributore, che hanno raggiunto un discreto successo in particolare nel settore delle vendite al dettaglio.

b) Condizioni della concorrenza

(66) L'accesso ai marchi ed alla distribuzione sono fattori fondamentali sotto il profilo della concorrenza nel settore delle BAG. Dadoko detiene la licenza dei principali marchi di TCCC e di quelli di Cadbury Schweppes e la sua impresa madre, Carlsberg, è titolare di Tuborg Squash, importante marchio nazionale in Danimarca. La produzione di Dadoko, insieme a quella degli altri imbottiglieratori di Carlsberg, è superiore di più di quattro volte a quella del principale concorrente.

(67) Le cole sono le BAG più vendute e sono a volte definite «traffic builders», prodotti di richiamo che alimentano il flusso della clientela di un punto vendita nonché le vendite complessive di BAG di un fornitore. Per quest'ultimo avere nel proprio portafoglio un importante marchio di cola rappresenta pertanto un notevole vantaggio. Inoltre, l'inclusione nel portafoglio bevande di marchi di birra e di acque confezionate potenti, come quelli di Carlsberg, conferisce ai singoli marchi presenti nel portafoglio un potere di mercato maggiore rispetto a quello che avrebbero se fossero venduti individualmente. Sarebbe pressoché inconcepibile che un negozio danese di bevande come acque confezionate, birre e BAG non tenesse marchi di TCCC e Carlsberg. Non esistono altri fornitori danesi con un portafoglio di bevande tale da consentire loro di competere in modo efficace con Carlsberg e Dadoko.

(68) La distribuzione delle BAG è caratterizzata da notevoli economie di scala. In particolare, è fondamentale che ogni consegna effettuata lungo il tragitto di un camion sia costituita da quantità sufficientemente elevate per ridurre il costo medio delle consegne ai singoli clienti. In genere, questo significa che le imprese con il maggiore volume di vendite e il più ampio portafoglio di bevande nel loro sistema distributivo avranno i costi più bassi e saranno in grado di raggiungere il maggior numero di clienti.

(69) In Danimarca, la birra e le acque confezionate vengono spesso distribuite insieme alle BAG, il che rappresenta un vantaggio sia per i produttori di birra che per i clienti. I produttori di birra possono realizzare maggiori economie di scala nel settore della distribuzione ed un ampliamento della stessa. Per i clienti il vantaggio consiste nella possibilità di acquistare un portafoglio completo da un unico fornitore, riducendo in tal modo il numero delle consegne. Il gruppo Carlsberg è il principale fornitore di birra e di acque confezionate, fornendo

rispettivamente più del 50 % e del 45 % dei consumi danesi in termini di volume. In considerazione delle loro quote di mercato nel settore delle BAG, è evidente che Carlsberg e Dadeko dispongono dei sistemi di distribuzione di gran lunga più sviluppati, assicurando in tal modo ai loro prodotti la migliore copertura di mercato rispetto agli altri fornitori. A titolo di paragone con altri produttori di birra, si pensi che nel 1996 Carlsberg e Dadeko hanno distribuito circa 344 milioni di litri di birra e 163 milioni di litri di cole ed altre BAG; complessivamente gli altri produttori di birra hanno distribuito birre e BAG per un totale pari rispettivamente a 85 e 100 milioni di litri. Carlsberg/Dadeko ha pertanto distribuito più del triplo di tutti gli altri produttori di birra nel loro insieme.

(70) Infine, è importante considerare gli effetti della partecipazione detenuta da Carlsberg in Jyske Bryg che, direttamente ed indirettamente, detiene il 62 % delle azioni di Bryggerigruppen. Attraverso Jyske Bryg, Carlsberg esercita una notevole influenza su Bryggerigruppen. Questo produttore di birra è il principale concorrente di Dadeko, TCCC e Carlsberg sia a livello di marchio che di imbottigliamento ed è anche l'unica impresa ad imbottigliare anch'essa marchi della gamma premium in Danimarca. Inoltre, Carlsberg detiene partecipazioni in Albani e Harboe, che insieme a Saltum sono i principali produttori di BAG dei discount.

(71) In conclusione, tenuto conto dei marchi di proprietà di TCCC e Carlsberg, è alquanto improbabile che tali imprese possano subire condizionamenti da parte degli attuali concorrenti nel mercato delle BAG in generale. Per quanto riguarda l'imbottigliamento, viste le quote di mercato di Dadeko e delle altre imprese collegate a Carlsberg, i loro portafogli marchi, i loro sistemi distributivi e le partecipazioni di Carlsberg in altre imprese produttrici di birra, sembra che nessuno degli attuali concorrenti sia in grado di limitare l'attività di Dadeko sul mercato delle BAG.

c) *Ostacoli all'ingresso per i concorrenti potenziali*

(72) I principali ostacoli all'ingresso sul mercato delle BAG sono l'accesso ai marchi, ad una rete di distribuzione, nonché allo spazio sugli scaffali, una rete di vendite e di servizi, un'immagine legata al marchio, la fedeltà al marchio ed i costi pubblicitari non recuperabili. TCCC, PepsiCo e Cadbury Schweppes sono gli unici titolari di marchi internazionali. Considerando i rischi, i costi ed il tempo richiesti per lanciare un marchio internazionale, è probabile che solo i tre attuali titolari di marchi internazionali siano in grado di lanciare nuovi marchi internazionali di BAG in qualsiasi paese.

Sul mercato danese, solo Carlsberg e Bryggerigruppen sono stati in grado, in passato, di lanciare marchi nazionali della gamma premium. Pertanto, sembra che solo gli attuali titolari di marchi in Danimarca sarebbero in grado di lanciarne di nuovi.

(73) Per le BAG, l'immagine del marchio è fondamentale per la promozione delle vendite ed imprese come TCCC e PepsiCo hanno sviluppato e consolidato una fedeltà al marchio attraverso massicci investimenti per mantenere il prestigio della loro immagine. L'introduzione di un nuovo marchio richiederebbe pertanto una spesa ingente per pubblicità e promozione per convincere i consumatori fedeli ad un dato marchio di BAG ad abbandonarlo. Inoltre, la fedeltà del consumatore ai marchi più affermati renderebbe difficile per un nuovo fornitore il tentativo di convincere i dettaglianti, i suoi potenziali clienti, a cambiare fornitore e rappresenterebbe dunque un ulteriore ostacolo all'ingresso sul mercato. I costi pubblicitari e di promozione di cui sopra rappresentano costi non recuperabili, che fanno notevolmente aumentare i rischi legati ad un nuovo ingresso sul mercato.

(74) Oltre a ciò, ogni nuovo concorrente potenziale sarebbe ostacolato anche dall'esigenza di avere accesso ad un sistema di imbottigliamento e di distribuzione. Ciascuno dei principali produttori di birra in Danimarca dispone del proprio sistema distributivo; di conseguenza ogni nuovo produttore che tentasse di entrare sul mercato dovrebbe affrontare i costi ingenti legati alla creazione di un proprio sistema distributivo, ovvero accordarsi con un concorrente per utilizzare il suo sistema di distribuzione. È improbabile che ad un nuovo concorrente convenga avviare una nuova rete di distribuzione, in quanto questa dovrebbe includere le birre e le acque confezionate per poter raggiungere un volume di distribuzione sufficiente. In questo campo, il potere dei produttori di birra è rafforzato dal fatto che le BAG sono distribuite in contenitori riutilizzabili e dal fatto che le bottiglie dei nuovi concorrenti dovrebbero rispettare le norme vigenti in materia. Pertanto, i prodotti di un nuovo concorrente dovrebbero essere distribuiti da uno dei produttori di birra già presenti sul mercato, come avviene oggi per i prodotti di TCCC e Cadbury Schweppes, distribuiti da Carlsberg, e per i marchi di PepsiCo, distribuiti da Bryggerigruppen. Tuttavia, poiché si tratta di produttori di birra già affermati, che offrono una gamma di bevande analcoliche di loro produzione, sarebbe difficile per un nuovo concorrente avere accesso alla distribuzione. Inoltre, le partecipazioni detenute da Carlsberg in

diverse altre imprese danesi produttrici di birra riducono la possibilità che un potenziale nuovo concorrente sia in grado di cooperare o stringere alleanze di altro tipo con un produttore di birra danese. Come già accennato in precedenza, va poi tenuto conto del fatto che Carlsberg dispone del sistema distributivo migliore e con la più ampia copertura sul mercato danese. Per un nuovo concorrente, il modo più efficiente di penetrare nel mercato danese sarebbe quello di ricorrere a Carlsberg per la propria distribuzione.

(75) Infine, anche se un nuovo concorrente riuscisse ad avere accesso ad una rete di distribuzione adeguata, dovrebbe pur sempre cercare di ottenere un posto sugli scaffali ed affrontare le spese necessarie per mantenere una rete di vendite e di servizi al fine di assicurare che le scorte ed il collocamento dei propri prodotti siano adeguati. La Commissione ha riconosciuto ⁽¹⁾ l'importanza di una rete di vendite e di servizi per indurre i clienti ad acquistare una data linea di prodotti.

(76) La Commissione ammette la possibilità di un accesso al mercato, seppure su scala ridotta, ad esempio attraverso la fornitura di bevande con marchio del distributore direttamente ad una catena di supermercati, il cui sistema distributivo provvederà alla successiva distribuzione del prodotto. Si tratta della strategia utilizzata da Saltum: non comporta ingenti costi pubblicitari, né grossi investimenti in un sistema di distribuzione. Nel periodo 1990-95, Saltum è stata in grado di incrementare il proprio volume di BAG facendolo passare da 19 a 54 milioni di litri. Questo incremento è attribuibile in parte alle vendite dei marchi Saltum, in parte ad un aumento delle forniture di bevande con marchio del distributore ad una catena di supermercati ed all'acquisizione di un altro produttore di BAG con marchio dei discount. A titolo di raffronto, nel periodo 1990-95 il volume di vendite di Bryggerigruppen, imbottigliatore di PepsiCo, è passato da 39 a 58 milioni di litri. Tuttavia, non è possibile valutare gli effetti della presenza di un produttore come Saltum sotto il profilo della concorrenza esclusivamente sulla base dell'aumento del volume delle sue vendite, come invece sostenuto dalle parti nel corso dell'audizione e nella risposta (pag. 52). Va osservato che la crescita di Saltum è stata realizzata principalmente grazie ad un'acquisizione ed alla produzione di bevande con marchio del distributore per una catena di supermercati. Inoltre, non è corretto affermare che Saltum è uno dei tre principali marchi danesi sulla base della sua produzione complessiva, poiché un terzo di questa produzione è rappresen-

tato da bevande con marchio del distributore ed un quinto da un altro marchio distribuito dai discount, acquisito recentemente da Saltum. Infine, è necessario considerare le conseguenze della presenza dei marchi dei discount e dei marchi dei distributori sul mercato nel suo complesso.

(77) I marchi dei discount e i marchi dei distributori hanno raggiunto un discreto successo nel canale della distribuzione al dettaglio, ma rivestono un'importanza limitata nelle vendite collegate all'offerta di altri servizi e nel canale di alberghi, ristoranti e bar. I marchi dei discount e dei distributori hanno pertanto un'influenza solo su segmenti specifici del mercato. È corretto affermare, come hanno fatto le parti nel corso dell'audizione, che i marchi dei discount hanno incrementato la loro quota di mercato in termini di volume nel periodo 1986-96. Tuttavia, ancora più importante è il fatto che in termini di valore la quota di mercato dei marchi dei discount e dei distributori è di fatto diminuita, passando dal 24 % del 1993 al 21 % del 1995. Inoltre, dai dati Nielsen risulta chiaramente che il prezzo medio al dettaglio delle BAG nel loro complesso non è diminuito negli ultimi due anni. Infine, esistono notevoli differenze di prezzo tra la Danimarca e i paesi confinanti (vedi sopra, sezione V.B). Tali dati dimostrano che i marchi dei discount e dei distributori non sono stati in grado di generare una concorrenza sufficiente a determinare una diminuzione dei prezzi per i consumatori. Sembra quindi che le BAG di marca siano importanti affinché un produttore possa essere un concorrente efficace. Ad ogni modo, le imprese che hanno le maggiori probabilità di penetrare nel mercato delle BAG con marchi dei discount o marchi dei distributori sono i produttori di birra già affermati e già presenti sul mercato con tali prodotti.

(78) Per tali ragioni, non sembrano esserci concorrenti potenziali desiderosi o in grado di penetrare sui mercati danesi delle BAG in generale, né a livello di marchio, né a livello di imbottigliamento.

d) *Contropotere degli acquirenti*

(79) Per le principali catene di dettaglianti è fondamentale disporre di marchi leader come quelli di TCCC e Carlsberg. Il marchio Coca-Cola in particolare è considerato un marchio che «si deve assolutamente avere» e le BAG in generale rivestono un'importanza strategica per i dettaglianti di alimentari in quanto si tratta di prodotti di rapido consumo, che alimentano il flusso della clientela. Un dettagliante ha osservato che se un punto vendita decidesse di

⁽¹⁾ Decisione 96/204/CE (Orkla/Volvo).

non tenere la Coca-Cola, perderebbe un certo numero di clienti a vantaggio di un altro dettagliante, a riprova dell'importanza della domanda del marchio Coca-Cola. Di conseguenza, i dettaglianti non possono farsi forti minacciando di aumentare le quote di prodotti di altri marchi. Sembra pertanto che il contropotere degli acquirenti sia estremamente limitato se non addirittura inesistente, sia nei confronti del titolare del marchio che dell'imbottigliatore.

(80) Nella risposta, le parti hanno sostenuto che il margine di azione di Dadeko è limitato da potenti acquirenti e che i cinque maggiori dettaglianti clienti di Dadeko rappresentano circa il [35-40 %] delle vendite complessive di BA realizzate da TCCC in Danimarca. Inoltre, i dettaglianti controllerebbero lo spazio sugli scaffali e le promozioni dei prodotti e sarebbero in grado di rifornirsi presso altri fornitori di BAG. Le parti citano anche esempi del potere detenuto dalle catene di supermercati: l'eliminazione della [...] da parte della catena [...] per un certo periodo durante il [...] ed una riduzione dello spazio sugli scaffali operata da [...] nel [...].

(81) La Commissione riconosce che le grandi catene di supermercati dispongono di un potere di negoziazione maggiore rispetto ai piccoli dettaglianti e che sono in grado di ottenere sconti ad essi inaccessibili. Tuttavia, ai fini della valutazione di una posizione dominante, si tratta di stabilire se vi sia un contropotere degli acquirenti sufficiente per neutralizzare il potere detenuto dalle parti sul mercato. Ciò non avviene nel caso in oggetto. Innanzitutto, il tasso di concentrazione è molto più elevato sul versante dell'offerta che su quello della domanda. In secondo luogo, i dettaglianti non sono in grado di ricorrere ad altri fornitori per soddisfare la domanda di marchi di TCCC «da tenere obbligatoriamente». Di conseguenza, per le BAG, il ricorso ad altri fornitori non può essere tale da eliminare la posizione dominante delle parti. In mancanza di altri elementi specifici a riprova dell'esistenza di un contropotere degli acquirenti, si può solo concludere che il contropotere degli acquirenti è limitato. Ciò risulta chiaro anche dal fatto che i prezzi delle BAG in Danimarca sono molto elevati rispetto a quelli dei paesi confinanti. Vedi sopra, sezione V.B.

e) Conclusione

(82) Per quanto riguarda il mercato delle BAG nel loro complesso, la quota di mercato detenuta da TCCC, la forza del suo marchio, gli ostacoli all'ingresso di nuovi concorrenti e la mancanza di contropotere da

parte degli acquirenti inducono la Commissione a concludere che TCCC occupa una posizione dominante sul mercato delle BAG a livello di marchio. Per ragioni analoghe, la Commissione ritiene che Dadeko, licenziataria di TCCC, abbia una posizione dominante sul mercato delle BAG a livello di imbottigliamento.

B.3. Rafforzamento di una posizione dominante sul mercato danese delle BAG nel loro complesso

(83) Con la costituzione di CCNB, i marchi, i portafogli ed il sistema distributivo di TCCC e Carlsberg/Dadeko confluiscono nella strategia congiunta e nella proprietà comune delle parti. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che la creazione di CCNB comporterà il rafforzamento delle posizioni dominanti di TCCC e Dadeko sul mercato delle BAG, rispettivamente a livello di marchio e a livello di imbottigliamento.

(84) Le parti hanno affermato che la prevista cessione di Jolly Cola, la concessione della licenza per [...], l'abbandono di alcuni marchi [...], nonché [...] avrebbero ridotto la loro quota di mercato a livello di marchio dal [55-60 %] al [50-55 %] nel 1995. A livello di imbottigliamento questi interventi avrebbero comportato una riduzione della quota di mercato dal [60-65 %] al [50-55 %] nel 1995. Tuttavia, come illustrato di seguito, non è probabile che a seguito dell'operazione le parti perdano effettivamente una quota di mercato pari al [5-10 %]. Fatto ancora più importante, le parti hanno previsto una crescita del mercato danese delle BAG in generale. Sarebbe quindi piuttosto che l'obiettivo dell'operazione sia quello di mettere in grado TCCC e CCNB/Dadeko di assicurarsi la parte più consistente di questa crescita. Di seguito sono esposte le ragioni per cui la costituzione di CCNB determina un rafforzamento della posizione dominante di TCCC a livello di marchio e di quella di Dadeko a livello di imbottigliamento.

a) Il passaggio da un accordo di licenza ad un'impresa comune

(85) Gli imbottiglieri possono essere imprese indipendenti autorizzate da TCCC in base ad un accordo di licenza a produrre i suoi prodotti, o entità parzialmente o totalmente di proprietà di TCCC. In alcuni casi, l'accordo di imbottigliamento tra TCCC ed il licenziatario si trasforma dando vita ad un'impresa comune tra le parti, un rapporto che può successivamente concludersi con l'assoggettamento dell'ex-licenziatario al controllo esclusivo di un «imbottigliatore di riferimento».⁽¹⁾

⁽¹⁾ È quanto si è verificato nel caso IV/M.794 — Coca-Cola Enterprises, Inc./Amalgamated Beverages GB (decisione 97/540/CE). Nell'operazione in esame, l'accordo di base tra gli azionisti contiene già una disposizione relativa ad un eventuale scioglimento di CCNB, nel qual caso l'impresa comune passerebbe sotto il controllo e diverrebbe di proprietà esclusiva di TCCC (come menzionato al considerando 11).

- (86) Per quanto riguarda il caso in esame, l'operazione determina un passaggio da un accordo di licenza ad un'impresa comune strutturale. L'attuale accordo di licenza tra TCCC e Dadeko è basato sull'accordo standard di imbottigliamento di TCCC, denominato European Community Standard International Bottler's Agreement (ECSIBA), notificato alla Commissione il 7 settembre 1992 a norma del regolamento n. 17⁽¹⁾.
- (87) In linea generale, l'attuale accordo stabilisce che il ruolo di TCCC sia limitato alla vendita ed alla fornitura di preparati per bevande ed all'approvazione di alcune decisioni. Il ruolo di Dadeko è limitato alla preparazione ed al confezionamento delle bevande di TCCC per la distribuzione e la vendita sul mercato danese. Dadeko è tenuta a [...]. L'accordo di imbottigliamento impone ad esempio a Dadeko di [...]. Dadeko è inoltre definita come [...]. Pertanto, in base all'accordo di imbottigliamento vi è una divisione formale delle responsabilità tra Dadeko e TCCC. Inoltre, a norma dell'accordo attuale, [...].
- (88) L'accordo successivo alla concentrazione sarà basato su un accordo di imbottigliamento⁽²⁾, sull'accordo di base tra gli azionisti (ABA) e sull'accordo di licenza riguardante i marchi di BAG di [...]. Questi ultimi due accordi comporteranno pertanto ulteriori obblighi contrattuali per le parti, che vanno ad aggiungersi a quelli previsti dall'accordo di imbottigliamento di cui sopra. Tra i principali cambiamenti determinati dal nuovo rapporto instaurato tra le parti vi sono i seguenti: i) TCCC verrà associata a pieno titolo a tutti gli organismi con potere decisionale ai vari livelli⁽³⁾, ii) [taluni] marchi andranno a far parte dell'impresa comune e in quanto tali saranno soggetti alle decisioni congiunte delle parti, iii) Carlsberg non potrà, né direttamente né indirettamente, intraprendere qualunque atto o attività nel campo [...] all'interno [...] e iv) l'ABA introduce [...].
- (89) Le parti hanno ammesso che la concentrazione porterà ad un cambiamento strutturale ma hanno sostenuto che tale cambiamento non avrà conseguenze di rilievo sulle relazioni commerciali tra le parti stesse. Tuttavia, il cambiamento strutturale legato al passaggio da un accordo di licenza ad

un'impresa comune rafforzerà Dadeko sotto due aspetti.

— *Consentirà a TCCC una pianificazione a più lungo termine.* La Commissione riconosce che TCCC ed altri titolari di marchi hanno tradizionalmente stabilito accordi di licenza a lungo termine con gli imbottiglieri. Tuttavia, gli accordi di licenza non hanno carattere strutturale e gli obblighi contrattuali cui danno luogo sono pertanto più limitati; inoltre essi rappresentano uno strumento di cooperazione più a breve termine rispetto ad un'impresa comune. A questo proposito è utile osservare ad esempio che TCCC ha posto fine all'accordo di licenza con Pripps in Svezia per agevolare la costituzione di CCNB ed inoltre che TCCC ha recentemente costituito in Venezuela un'impresa comune con un'impresa in precedenza legata a PepsiCo da un accordo di licenza a lungo termine. Simili operazioni sono molto più difficili da realizzare se anziché di un accordo di licenza si tratta di un'impresa comune. Nel caso in esame, [...].

— *Armonizzerà gli obiettivi di TCCC e Carlsberg.* Le parti hanno riconosciuto che possono insorgere conflitti di interessi tra TCCC, titolare dei marchi, e Carlsberg, imbottigliatore. La costituzione di CCNB attribuirà a TCCC il controllo congiunto sulla produzione, sulle attività di promozione commerciale, sulla distribuzione e le vendite sia dei marchi di TCCC che di [taluni altri] marchi. L'operazione eliminerà potenziali aree di conflitto tra TCCC e Carlsberg, ad esempio per quanto riguarda la destinazione della capacità produttiva e le strategie pubblicitarie. Attualmente, ad esempio, TCCC e Carlsberg potrebbero avere interessi diversi per quanto riguarda la combinazione adeguata tra pubblicità tradizionale e promozioni nei punti vendita; infatti TCCC finanzia sostanzialmente la pubblicità tradizionale (above the line), mentre Carlsberg/Dadeko finanzia le iniziative pubblicitarie nei punti vendita e distribuisce anche altri marchi oltre a quelli che rientrano nella sfera d'influenza di TCCC. In futuro, con la costituzione dell'impresa comune, tali aree di conflitto verranno eliminate attraverso il raggruppamento dei marchi sotto TCCC ed il controllo congiunto su CCNB. In tal senso, l'operazione darà vita ad una struttura «senza soluzione di continuità», con un maggior coordinamento tra il livello di marchio e quello di imbottigliamento.

⁽¹⁾ Caso n. IV/34.460 ancora all'esame della Commissione.

⁽²⁾ Le parti hanno comunicato che l'accordo di imbottigliamento tra TCCC e Dadeko applicabile dopo la realizzazione dell'operazione notificata sarà materialmente identico all[...] in tutti i punti fondamentali.

⁽³⁾ Ciò significa che TCCC verrà rappresentata: i) all'assemblea generale degli azionisti, ii) nel comitato di vigilanza che, insieme al comitato esecutivo, è responsabile della gestione e della corretta organizzazione delle attività ed è incaricato di vigilare sull'attività del comitato esecutivo; iii) [...] iv) [altri organi incaricati della gestione corrente].

(90) Pertanto, sulla base di quanto finora esposto, la Commissione non concorda con lo «scenario senza cambiamenti» delineato dalle parti, secondo le quali la costituzione di CCNB non modificherebbe significativamente la situazione attuale e TCCC non disporrà di un potere decisionale o di un'influenza maggiore nei confronti del proprio imbottigliatore rispetto all'influenza che esercita attualmente.

b) *Rafforzamento a livello di marchio*

(91) Jolly Cola resterà nel portafoglio dei marchi di CCNB nonostante [...]. Nella risposta le parti hanno sostenuto che Jolly Cola è un marchio in declino, che negli ultimi anni ha perso una quota di mercato notevole, nonché parte della sua importanza. La Commissione riconosce le difficoltà incontrate dal marchio Jolly Cola ed il fatto che la sua quota di mercato è scesa a solo il 5 % circa. Tuttavia, attualmente non vi è ancora alcun accordo di vendita relativo alla partecipazione in Dansk Coladrik, e peraltro un'eventuale vendita sarebbe resa più difficile da una causa in corso in merito al processo di cessione. Di conseguenza, la Commissione ha addizionato le quote di mercato di Jolly Cola e quelle delle parti.

(92) Allo stesso modo, è stato affermato che il marchio [...] non dovrebbe essere incluso nella quota di mercato delle parti in quanto è previsto che Carlsberg ne conceda la produzione in licenza a [...]. Tuttavia, la sua esclusione sembra non essere corretta in quanto Carlsberg intende continuare a distribuire il marchio [...]. Nella risposta le parti hanno affermato che [...]. La Commissione riconosce che il marchio non è importante nel contesto del mercato nel suo complesso, ma osserva anche che Carlsberg continuerà a distribuire il marchio [...].

(93) Per quanto riguarda [...], vi è il rischio che [...] possa uscire dal mercato danese delle BAG nel loro complesso in quanto, a seguito dell'operazione, [...].

(94) Le parti affermano che il marchio [...] riuscirebbe probabilmente a concludere un altro accordo di imbottigliamento: di fatto, l'unica alternativa è rappresentata da Bryggerigruppen. Pur non essendo impossibile che Bryggerigruppen diventi in futuro l'imbottigliatore di [...]. Infine, come osservato in precedenza, Carlsberg esercita un'influenza notevole su Bryggerigruppen. La costituzione di CCNB significherebbe che, in caso di conflitti tra gli interessi di [...] e quelli di TCCC, Carlsberg si schiererebbe probabilmente a favore di TCCC poiché l'interesse strategico di Carlsberg in CCNB sarebbe di gran lunga superiore al suo interesse nel comparto BAG di Bryggerigruppen. Ciò limiterebbe la potenziale concorrenza del marchio [...] in Danimarca

anche se tale marchio dovesse essere concesso in licenza a Bryggerigruppen. Per tali ragioni, non è certo che [...] verrebbe concesso in licenza a Bryggerigruppen. Di fatto, il marchio potrebbe invece essere completamente ritirato dal mercato danese.

(95) L'operazione porterà ad una riduzione della concorrenza tra i marchi di TCCC, Carlsberg e Cadbury Schweppes. Attualmente, la capacità produttiva di Dadeko è ripartita tra i marchi di TCCC, Tuborg, Carlsberg e Cadbury Schweppes e per quanto riguarda il marketing, il coordinamento è assicurato a livello di gruppo Carlsberg attraverso il «Carlsberg Softdrink Coordination Committee». Tuttavia, attualmente Dadeko è anche un'organizzazione di vendita e distribuzione operante esclusivamente per TCCC, ed è dunque separata dalle organizzazioni di vendita e di distribuzione di Tuborg e Carlsberg. Per tale ragione, tra i marchi di TCCC, Carlsberg e Cadbury Schweppes vi è ancora una certa concorrenza.

(96) L'operazione porterà ad un cambiamento strutturale di questo rapporto. Innanzitutto, TCCC sarà responsabile della gestione del marchio e della pubblicità tradizionale per tutti i marchi di TCCC, [...] e [...], mentre CCNB lo sarà per i marchi di [...]. In secondo luogo, Dadeko si occuperà della distribuzione e delle promozioni commerciali nei punti vendita per tutti i marchi di TCCC, Carlsberg e [...]. Pertanto, l'operazione darà vita ad un'organizzazione specifica che avrà in portafoglio tutti i marchi di TCCC, Carlsberg, [...] e [...]; inoltre questa rileverà tutte le attività di distribuzione, marketing e vendita di TCCC e Carlsberg per quanto riguarda tutti i marchi (compresi quelli di [...]). Di conseguenza, l'attuale concorrenza tra i marchi di TCCC, Carlsberg e [...] verrà eliminata. Inoltre, TCCC acquisirebbe il potere di promuovere, attraverso un maggiore sostegno pubblicitario e promozionale, determinate BAG di sua scelta ed eventualmente di ridurre o eliminare completamente le attività promozionali per altre BAG. Questo significa che TCCC sarebbe in grado di eliminare dal portafoglio di CCNB tipi di marchi di Carlsberg e [...] a vantaggio dei marchi di TCCC.

(97) Come già discusso in precedenza, Carlsberg esercita un'influenza notevole su Bryggerigruppen. [...] risulta chiaramente che il legame tra Bryggerigruppen/Pepsi e Carlsberg [...] potrebbe provocare conflitti di interessi per Carlsberg. [...]. Inoltre, la futura partecipazione di Carlsberg in CCNB può limitare ulteriormente la capacità competitiva potenziale di Bryggerigruppen sul mercato danese delle BAG. In particolare, in caso di conflitto tra TCCC e PepsiCo, dopo l'operazione Carlsberg sarebbe maggiormente incentivata a

sostenere TCCC; infatti la partecipazione di Carlsberg in CCNB avrebbe un'importanza strategica molto maggiore rispetto alla sua partecipazione nel comparto BAG di Bryggerigruppen.

- (98) Per quanto riguarda un aumento degli ostacoli all'accesso sul mercato, le uniche imprese danesi eventualmente in grado di lanciare nuovi marchi di BAG sarebbero Carlsberg o Bryggerigruppen. Tuttavia, a questo livello, Carlsberg cesserebbe di essere un concorrente, il che riveste una particolare importanza in quanto Carlsberg è una delle poche imprese che sarebbero in grado di lanciare nuovi marchi in concorrenza con TCCC. Inoltre, non si può escludere che la notevole influenza esercitata da Carlsberg su Bryggerigruppen possa disincentivare il lancio di un nuovo marchio da parte di questa impresa. Pertanto, di fatto, l'operazione conferisce a TCCC un'influenza determinante sui nuovi marchi che potrebbero essere lanciati in futuro sul mercato danese delle BAG in generale. A questo proposito va osservato che [...], specialmente se si considera che recentemente TCCC ha lanciato sul mercato danese il marchio [...].

c) Rafforzamento a livello di imbottigliamento

- (99) L'operazione consentirà a TCCC di entrare in rapporto diretto con i clienti, sfruttando così la forza del proprio sistema di distribuzione globale ed aumentando notevolmente il proprio potere contrattuale sul mercato. Di conseguenza, sarà più facile per TCCC applicare programmi di esclusiva, sconti legati al volume di acquisti ed altre forme di riduzioni.
- (100) L'operazione preclude l'uso del sistema di distribuzione di Carlsberg a marchi diversi da quelli di cui TCCC e CCNB siano titolari o detengano la licenza. I sistemi di distribuzione di Carlsberg e Tuborg sono oggi ancora utilizzabili da altri marchi. Ciò è dimostrato dal fatto che nel 1993 Carlsberg ha lanciato il marchio Sunkist di Cadbury Schweppes, distribuito da Carlsberg e Tuborg. In seguito all'operazione, a Carlsberg non sarebbe più consentito realizzare simili lanci di prodotti. Poiché quello di Carlsberg è il principale sistema di distribuzione del paese, questa preclusione comporta gravi conseguenze per altri titolari di marchi, in particolare tenuto conto della notevole influenza esercitata da Carlsberg su Bryggerigruppen, che rappresenta l'unica alternativa concreta a Carlsberg come licenziatario e distributore di un nuovo marchio internazionale di cole e di altre BAG. Pertanto, l'operazione incrementerà ulteriormente la possibilità che CCNB espanda la propria quota di mercato e conferirà di fatto a TCCC un'influenza decisiva sui nuovi marchi che potranno essere lanciati sul mercato danese. Viene

pertanto ridotta la probabilità che un grande marchio internazionale, come il marchio Dr. Pepper di Cadbury Schweppes, possa penetrare sul mercato danese.

B.4. Conclusione

- (101) Per le ragioni di cui sopra, la Commissione è giunta alla conclusione che TCCC detiene una posizione dominante a livello di marchio e Dadeko (in quanto imbottigliatore delle BAG di TCCC e Carlsberg) la detiene a livello di imbottigliamento. Con la costituzione di CCNB, le posizioni dominanti di TCCC e Dadeko (il controllo della quale passa a CCNB) vengono rafforzate. In realtà, l'operazione conferirà a TCCC un'influenza determinante per stabilire quali nuovi marchi di BAG verranno lanciati sul mercato danese.

C. Svezia

C.1. La situazione del settore

- (102) Il volume complessivo delle BAG consumate in Svezia nel 1995 è stato pari a circa 542 milioni di litri, laddove le cole sono ammontate a 239 milioni di litri (44 %). In tale anno, circa il 77 % delle vendite complessive di BAG in Svezia sono state realizzate attraverso la distribuzione al dettaglio, le restanti attraverso il settore alberghi, ristoranti e bar.
- (103) Prima della costituzione di CCDS, la produzione, la distribuzione e la vendita delle BAG e delle acque confezionate in Svezia erano gestite in particolare da tre imprese produttrici di birra. Pripps, consociata della conglomerata norvegese Orkla, era quella di dimensioni maggiori. Oltre a produrre un assortimento di birre, Pripps era licenziataria dei marchi di TCCC, è licenziataria dei preparati per cocktail di Cadbury Schweppes e produce le proprie BAG e acque confezionate. La seconda impresa era Spendrups Bryggeri AB, impresa indipendente che detiene attualmente la licenza per i marchi di PepsiCo in Svezia e Norvegia. La più piccola delle tre imprese, Falcon, detiene attualmente la licenza per la produzione del marchio Dr. Pepper. Insieme a CCDS, Falcon darà vita a DDAB, un'impresa comune nel settore della distribuzione.
- (104) Come già accennato, dal 1° aprile 1997, CCDS commercializza e vende l'intero assortimento dei prodotti di TCCC sul mercato svedese. A partire dal 1° gennaio 1998, CCDS si occuperà anche dell'imbottigliamento di tali prodotti, affidato a Pripps fino al 31 dicembre 1997, data di scadenza del suo accordo di imbottigliamento.

C.2. Struttura del mercato

- (105) Le posizioni di mercato dei titolari dei marchi e degli imbottiglieri sul mercato svedese delle BAG nel loro complesso figurano nelle tabelle seguenti, che riportano le quote di mercato relative al 1995, in termini di valore, nonché le stime relative alle quote di mercato successive alla costituzione di CCNB (basate sui dati forniti dalle parti):

Marchi

(%)

	Tutte le BAG 1995	Tutte le BAG dopo la costituzione di CCNB
TCCC	[40-50]	[50-55]
Falcon	[0-5]	[0-5]
Totale parti	[50-55]	[50-55]
PepsiCo	[5-10]	[5-10]
Schweppes	[0-5]	[0-5]
Pripps	[10-15]	[10-15]
Spendrups	[5-10]	[5-10]
Altri	[15-20]	[15-20]

NB: La categoria «Altri» comprende i marchi dei distributori e marchi analoghi.

Imbottiglieri

(%)

	Tutte le BAG 1995	Tutte le BAG dopo la costituzione di CCNB
CCDS		[50-55]
Falcon	[5-10]	[5-10]
Totale parti	[5-10]	[55-60]
Pripps	[60-65]	[15-20]
Spendrups	[15-20]	[15-20]
Altri	[15-20]	[15-20]

NB: La categoria «Altri» comprende i marchi dei distributori e marchi analoghi.

- (106) Per quanto riguarda la struttura del mercato, andrebbe tenuto conto del fatto che nell'agosto 1997 Pripps e PepsiCo hanno deciso di concludere un accordo di imbottigliamento con licenza esclusiva in relazione alla produzione, alla distribuzione ed alla vendita dei prodotti Pepsi-Cola e Seven-Up in Svezia. L'accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2001, alla scadenza dell'attuale accordo di imbottigliamento tra PepsiCo e Spendrups. Secondo le parti, sarebbero inoltre in corso discussioni preliminari in vista di un'analogha forma di collaborazione in Norvegia.

C.3. Conclusione

- (107) Le informazioni fornite dalle parti e le indagini condotte dalla Commissione inducono a ritenere che sul mercato svedese delle BAG vi sia una posizione dominante di TCCC a livello di marchio e di CCDS a livello di imbottigliamento. La Commissione riconosce tuttavia che la costituzione di CCDS ed il fatto che TCCC ha posto fine all'accordo di licenza con Pripps determineranno un aumento della capacità di imbottigliamento sul mercato svedese delle BAG. Di conseguenza, gli elementi di concentrazione ravvisabili nell'operazione non porteranno ad un rafforzamento delle attuali posizioni di TCCC o CCDS. Gli elementi di cooperazione presenti nell'operazione (l'accordo di acquisizione di marchi e di fornitura — l'AAMF — e la costituzione di DDAB) sono attualmente oggetto di una valutazione nell'ambito di procedimenti separati a norma dell'articolo 85 del trattato CE. In tale contesto, la Commissione rileva che nel corso del procedimento a norma del regolamento sulle concentrazioni sono stati assunti determinati impegni anche per quanto riguarda l'AAMF (si veda più avanti).

VII. IMPEGNI DELLE PARTI

- (108) In considerazione delle preoccupazioni espresse dalla Commissione per le conseguenze dell'operazione sotto il profilo della concorrenza, le parti si sono dichiarate disposte a modificare il progetto di concentrazione iniziale. Il testo dei due principali impegni delle parti riguardanti la cessione di partecipazioni è riportato di seguito.

(109) *Cessione della partecipazione detenuta da Carlsberg in Jyske Bryg*

«Al fine di ottemperare alla richiesta della Commissione di agevolare lo sviluppo di un concorrente economicamente efficiente, nonché dotato di risorse adeguate, nel settore delle BAG, con la presente Carlsberg A/S assume nei confronti della Commissione i seguenti impegni in relazione alla propria partecipazione in Jyske Bryg Holding A/S:

- 1) Se entro [...] dalla data di adozione da parte della Commissione di una decisione favorevole a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 Carlsberg A/S non avrà venduto le azioni detenute in Jyske Bryg Holding A/S (in appresso le "azioni") ad una o più imprese industriali economicamente efficienti, non collegate a Carlsberg A/S, né a The Coca-Cola Company ed in grado di mantenere e rafforzare la posizione di Bryggerigruppen quale concorrente attivo di Dadeko, Carlsberg A/S:

- a) designerà una società indipendente di revisori contabili o avvocati, ovvero una banca d'investimento o un altro consulente (in appresso il "fiduciario") che, previa approvazione della Commissione, vigilerà per conto

di quest'ultima su una gestione corrente indipendente e separata delle azioni e sul proseguimento da parte di Carlsberg A/S dei tentativi di cedere le azioni entro il termine ulteriore di cui alla lettera b);

- b) disporrà di un ulteriore termine [...] per negoziare la vendita delle azioni ad uno o più acquirenti non collegati a Carlsberg A/S, né a The Coca-Cola Company.
- 2) Qualora la cessione della partecipazione, di cui al precedente punto 1, non dovesse essere completata entro il periodo addizionale di cui al punto 1, lettera b), Carlsberg A/S conferirà al fiduciario mandato irrevocabile di reperire uno o più acquirenti per le azioni nel rispetto delle seguenti condizioni: la partecipazione deve essere venduta ad un prezzo equo e ragionevole entro un termine addizionale di [...] (ovvero entro un ulteriore termine da concordare con la Commissione) ad uno o più acquirenti non collegati a Carlsberg A/S, né a The Coca-Cola Company. Carlsberg A/S fornirà al fiduciario tutta l'assistenza e tutte le informazioni di cui questi necessita per l'esecuzione della vendita nel rispetto delle condizioni stabilite.
- 3) Nel caso in cui il fiduciario non riuscisse a vendere le azioni entro il termine di cui al punto 2, dovrà venderle alle migliori condizioni possibili, fermo restando il divieto assoluto ed incondizionato per Carlsberg A/S di imporre un prezzo minimo di vendita. La vendita deve comunque avvenire entro e non oltre il termine di cui al punto 2.
- 4) Carlsberg A/S o il fiduciario (secondo i casi) notificherà alla Commissione ogni eventuale offerta di acquisto di cui sia a conoscenza, con la quale un unico acquirente intenda rilevare una partecipazione pari o superiore al [...] % di tutte le azioni emesse da Jyske Bryg Holding A/S. Se la Commissione riterrà che l'acquirente designato non soddisfa i requisiti stabiliti (rispettivamente) al punto 1, 1 b) o 2, ne darà comunicazione scritta a Carlsberg A/S o al fiduciario (a seconda dei casi) entro [...] settimane dal ricevimento della notifica, nel qual caso la vendita della partecipazione all'acquirente designato non potrà essere effettuata. In mancanza di tale comunicazione scritta, al termine delle [...] settimane Carlsberg A/S sarà libera di vendere le sue azioni a tale acquirente.
- 5) È inteso inoltre che anche la vendita di una partecipazione inferiore al [...] % di tutte le azioni emesse da Jyske Bryg Holding A/S sarà effettuata ad un acquirente, per quanto sia dato conoscere a Carlsberg A/S, non collegato a detta impresa, né a The Coca-Cola Company. Carlsberg A/S si impegna, una volta completata la vendita della sua partecipazione in Jyske Bryg Holding A/S, a comunicare alla Commissione l'identità dell'acquirente o degli acquirenti delle azioni, sempreché Carlsberg A/S ne sia a conoscenza, e, se del caso, a fornire le informazioni di cui dispone e che ritiene necessarie per stabilire che gli acquirenti non siano effettivamente collegati a Carlsberg A/S, né a The Coca-Cola Company.

berg A/S si impegna, una volta completata la vendita della sua partecipazione in Jyske Bryg Holding A/S, a comunicare alla Commissione l'identità dell'acquirente o degli acquirenti delle azioni, sempreché Carlsberg A/S ne sia a conoscenza, e, se del caso, a fornire le informazioni di cui dispone e che ritiene necessarie per stabilire che gli acquirenti non siano effettivamente collegati a Carlsberg A/S, né a The Coca-Cola Company.

- 6) Carlsberg A/S, o in alternativa il Fiduciario, si impegna a non esercitare il diritto di voto legato alle sue azioni in Jyske Bryg Holding A/S durante il periodo concesso per la cessione, senza autorizzazione previa della Commissione. La Commissione, dal canto suo, non negherà indebitamente a Carlsberg A/S, o in alternativa al Fiduciario, l'autorizzazione ad esercitare il diritto di voto legato alle azioni. Carlsberg A/S trasmetterà alla Commissione tutte le informazioni necessarie per una valutazione a tale proposito.
- 7) Carlsberg A/S o il Fiduciario, a seconda del caso, notificherà alla Commissione tutti gli sviluppi oggettivi riguardanti la vendita delle Azioni e presenterà comunque relazioni con frequenza [...] sugli sviluppi rilevanti.»

(110) ***Cessione della partecipazione detenuta da Carlsberg in Dansk Coladrik (Jolly Cola)***

«Con la presente, Carlsberg A/S assume nei confronti della Commissione i seguenti impegni in relazione alla propria partecipazione in Dansk Coladrik A/S:

- 1) Entro [...] dalla data di adozione da parte della Commissione di una decisione favorevole a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89, Carlsberg A/S cercherà di vendere la sua partecipazione in Dansk Coladrik A/S; è inteso che ogni eventuale acquirente (in appresso l'«acquirente») debba essere un concorrente, già presente sul mercato o potenziale, economicamente efficiente ed indipendente da Carlsberg A/S e da The Coca-Cola Company, nonché dotato di risorse finanziarie e di competenza comprovata nel settore delle BA in modo tale da riuscire a mantenere e rafforzare la posizione di Dansk Coladrik A/S quale concorrente attivo di Dadeko A/S per quanto riguarda l'imbottigliamento di cole.
- 2) Se Carlsberg A/S non avrà ceduto la sua partecipazione in Dansk Coladrik A/S entro il termine di cui al precedente punto 1, Carlsberg A/S nominerà, previa autorizzazione della

- Commissione, un amministratore fiduciario indipendente (in appresso il "fiduciario") per lo svolgimento delle attività descritte nei punti seguenti.
- 3) Il fiduciario vigilerà per conto di Carlsberg A/S sulla gestione corrente di Dansk Coladrik A/S al fine di assicurare il mantenimento della sua efficienza economico-finanziaria e del suo valore di mercato, e per realizzare una vendita rapida e soddisfacente delle azioni di Carlsberg A/S in Dansk Coladrik A/S ad un prezzo equo e ragionevole.
 - 4) Carlsberg A/S conferirà al fiduciario mandato irrevocabile di reperire un acquirente per la sua partecipazione in Dansk Coladrik A/S entro un termine addizionale di [...] (o un ulteriore termine da concordare con la Commissione). Carlsberg A/S si impegna a fornire, a condizioni eque e senza pregiudizio per il suo legittimo diritto alla riservatezza, l'assistenza richiesta dal fiduciario prima della vendita della sua partecipazione ad un acquirente.
 - 5) Carlsberg A/S, o il fiduciario, comunicherà alla Commissione se ritiene che uno o più acquirenti potenziali possiedono i requisiti di cui al precedente punto 1. Se a giudizio della Commissione vi sono validi motivi per ritenere che l'acquirente o gli acquirenti designati non soddisfino i criteri di cui al punto 1, la Commissione ne informerà per iscritto Carlsberg A/S, o se del caso il fiduciario, entro [...] settimane dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, nel qual caso la vendita all'acquirente o agli acquirenti designati non potrà aver luogo. In mancanza di tale risposta scritta, entro il termine di [...] settimane Carlsberg A/S sarà libera di vendere la propria partecipazione a tali acquirenti.
 - 6) Posto che le siano pervenute offerte da parte di potenziali acquirenti e che sia stata rispettata la procedura di cui al punto 5, spetterà esclusivamente a Carlsberg A/S accettare o meno un'offerta o selezionare l'offerta migliore in caso di una pluralità di offerte.
 - 7) Qualora il fiduciario non abbia venduto la partecipazione di Carlsberg A/S in Dansk Coladrik A/S entro il termine fissato al punto 4, dovrà vendere la partecipazione alle migliori condizioni possibili, fermo restando il divieto assoluto ed incondizionato per Carlsberg A/S di imporre un prezzo minimo di vendita. La vendita stessa dovrà comunque avvenire entro il termine di cui al punto 4.
 - 8) Carlsberg A/S assicurerà che, fino all'avvenuto completamento della vendita della sua partecipazione in Dansk Coladrik A/S, quest'ultima impresa venga gestita come un'entità indipendente, destinabile alla vendita e con una propria contabilità gestionale. Verrà inoltre data istruzione ai dirigenti di Dansk Coladrik A/S di gestire l'impresa su base indipendente, in modo tale da garantirne il mantenimento dell'efficienza economico-finanziaria e del valore di mercato; il tutto avverrà sotto la guida ed il controllo del fiduciario, nominato conformemente a quanto stabilito al precedente punto 2. Fino all'avvenuto completamento della vendita della sua partecipazione in Dansk Coladrik A/S, Carlsberg A/S si asterrà anche dall'integrare le attività di Dansk Coladrik A/S in una delle sue unità produttive e dall'assegnare o trasferire a Dansk Coladrik A/S suoi dipendenti. Carlsberg A/S si impegna inoltre a non effettuare cambiamenti strutturali in Dansk Coladrik A/S, se non previa autorizzazione della Commissione.
 - 9) Carlsberg A/S non otterrà dai dirigenti di Dansk Coladrik A/S segreti aziendali, know-how, informazioni commerciali o industriali, né diritti di privativa industriale riservati ed esclusivi riguardanti l'attività di Dansk Coladrik A/S.
 - 10) È inteso che, fino alla vendita della partecipazione di Carlsberg A/S in Dansk Coladrik A/S, tutti gli accordi in atto tra Carlsberg A/S e Dansk Coladrik A/S relativi alla vendita da parte di quest'ultima dei concentrati di Jolly Cola a Carlsberg A/S resteranno in vigore e che qualora uno di tali accordi giungesse a scadenza prima della vendita della partecipazione di Carlsberg A/S, quest'ultima si impegna a rinnovarlo alle stesse condizioni contrattuali, fatte salve eventuali modifiche, previamente autorizzate dalla Commissione.
 - 11) Carlsberg A/S o il fiduciario, secondo i casi, notificherà alla Commissione tutti gli sviluppi oggettivi riguardanti la vendita e la gestione della partecipazione di Carlsberg A/S in Dansk Coladrik A/S e presenterà comunque relazioni con frequenza [...] sugli sviluppi rilevanti.
- (111) *Altri impegni*
- Le parti hanno proposto inoltre di assumersi altri tre impegni. Innanzitutto, modificheranno l'accordo di licenza notificato e relativo ai marchi di BA di [...] per consentire a Carlsberg di avere il

controllo sulla gestione del marchio di tali prodotti. Carlsberg fornirà a Dadeko [...]. In secondo luogo, l'accordo di base tra gli azionisti verrà modificato per consentire a Carlsberg di operare come concorrente sul mercato delle BAG all'interno del territorio di CCNB. In terzo luogo, l'AAMF verrà modificato nel senso che TCCC non acquisirà il marchio commerciale [...] da Falcon, né fornirà [...].

VIII. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

- (112) Alla luce della valutazione dell'operazione, la Commissione ritiene che gli impegni proposti siano adeguati per evitare il rafforzamento di una posizione dominante che avrebbe come conseguenza di intralciare in modo significativo la realizzazione di una concorrenza effettiva.
- (113) Attualmente, TCCC e Dadeko detengono una posizione dominante rispettivamente a livello di marchio e di imbottigliamento. L'operazione condurrà ad un'integrazione verticale a valle di TCCC nel comparto dell'imbottigliamento, stabilendo in tal modo un legame tra TCCC e Bryggergruppen attraverso la partecipazione detenuta da Carlsberg in Bryggergruppen, il secondo produttore di birra e bevande analcoliche della Danimarca. Solo la rimozione di questo legame renderebbe Bryggergruppen indipendente da TCCC e Carlsberg, consentendole di affermarsi come secondo operatore indipendente sul mercato danese delle BAG. La Commissione ritiene che Bryggergruppen disponga delle risorse necessarie per costituire una seconda forza economicamente efficiente che operi sul mercato danese delle BAG. Infatti l'impresa dispone fra l'altro di un portafoglio con un'ampia gamma di prodotti, detiene la licenza per i marchi di PepsiCo e può contare su un sistema di distribuzione adeguato, la cui copertura si estende all'intero paese.
- (114) La Commissione è dell'avviso che l'impegno di Carlsberg di cedere la sua partecipazione in Jyske Bryg sia fondamentale per bilanciare nel senso delineato sopra le conseguenze negative sotto il profilo della concorrenza determinate dalla costituzione di CCNB. In particolare, l'impegno in oggetto compensa l'eliminazione di fatto di Carlsberg come effettivo concorrente potenziale a livello di marchio, nonché la preclusione dell'utilizzo del sistema distributivo di Carlsberg da parte di imprese non integrate, in quanto consentirà a Bryggergruppen di diventare una concreta alternativa alle parti sul mercato danese. Grazie all'impegno in questione, ad esempio, sarà più probabile che [...] e che possano essere lanciati nuovi marchi in concorrenza con quelli di TCCC. Pertanto, date le particolari condizioni del mercato delle BAG in Danimarca, la Commissione ritiene che l'impegno in oggetto svolga un ruolo determi-

nante per impedire il rafforzamento di una posizione dominante.

- (115) L'impegno di Carlsberg di cedere la sua partecipazione in Dansk Coladrik risponde alle preoccupazioni espresse dalla Commissione in merito ad una vendita soddisfacente e rapida di tale partecipazione grazie alla proposta delle parti di incaricare un fiduciario di vigilare sulla gestione e la vendita di Dansk Coladrik. Va osservato che gli altri tre azionisti di Dansk Coladrik hanno diritto di prelazione sulle azioni della società detenute da Carlsberg. La Commissione ritiene che, nell'attuale situazione e tenuto conto della globalità degli impegni assunti dalle parti, Carlsberg o il fiduciario possano vendere le azioni di Dansk Coladrik ad uno o più degli altri attuali azionisti della stessa impresa.
- (116) Infine, gli altri impegni proposti dalle parti non sono di per sé adeguati ad eliminare le conseguenze negative della concentrazione proposta sotto il profilo della concorrenza. Innanzitutto, l'impegno volto ad attribuire a Carlsberg determinate responsabilità in materia di vigilanza sui marchi di BA di [...] porterà ad un'indipendenza maggiore, ma non completa, da TCCC. In secondo luogo, la nuova limitazione dell'obbligo di non concorrenza produrrà eventualmente solo un effetto modesto sul mercato. In terzo luogo, l'impegno relativo all'AAMF riguarda esclusivamente gli accordi relativi al mercato svedese. Pertanto la Commissione, pur prendendo atto dell'esistenza di tali impegni, non li sottopone ad un'ulteriore valutazione.

IX. RESTRIZIONI ACCESSORIE

- (117) Le parti hanno chiesto che la clausola [...] dell'ABA, che introduce l'obbligo di non concorrenza per TCCC [...] e per Carlsberg [...], il cui termine di validità coincide con la durata dell'impresa comune, venga considerata come accessoria alla concentrazione. Le disposizioni in oggetto sono direttamente collegate e necessarie all'attuazione della concentrazione e la Commissione ne riconosce pertanto il carattere accessorio.

X. CONCLUSIONE GENERALE

- (118) Di conseguenza, l'operazione notificata, quale modificata dal pacchetto di proposte relative alla cessione di partecipazioni, non produrrà il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato danese delle BAG che avrebbe come conseguenza di intralciare in modo significativo la realizzazione di un'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. A condizione che gli impegni vengano rispettati, l'operazione è pertanto compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Subordinatamente al pieno rispetto degli impegni relativi alla cessione di partecipazioni in Jyske Bryg Holding A/S e Dansk Coladrik A/S, di cui ai considerando 109 e 110, la concentrazione notificata dalle parti il 25 marzo 1997, avente per oggetto la costituzione di Coca-Cola Nordic Beverages, è dichiarata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.

Articolo 2

Destinatario della presente decisione sono:

The Coca-Cola Company	Carlsberg A/S
One Coca-Cola Plaza, N.W.	Vesterfælledvej 100
Atlanta GA 30013	DK-1799 Copenhagen V
USA	

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione
